GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — MERCOLEDI' 14 MARZO — NUM. 61

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

Per la fausta ricorrenza del dì natalizio di S. M. il Re e di S. A. R. il Principe Umberto, numerosi telegrammi pervenuti alla Real Casa ed al Governo recarono gli omaggi e le felicitazioni delle autorità e d'ogni ordine di cittadini a S. M. ed al Principe, mostrando a gara l'affetto e la devozione delle popolazioni verso l'Augusto Sovrano e la Real Famiglia.

Stamani a festeggiare il fausto anniversario ebbe luogo sul piazzale del Maccao una grande rassegna militare alla presenza di S. A. R. il Principe Umberto. Vi intervenivano anche S. A. R. la Principessa Margherita e S. A. R. il Granduca di Baden.

Senato del Regno

Il Senato è convocato in seduta pubblica per il giorno di venerdì 16 corrente, alle ore 2 pom., col seguente ordine del giorno:

I. Votazione segreta dei due progetti di legge ultimi discussi, l'uno per *provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili*, e l'altro per la *riforma del Codice della marina mercantile*

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

a) Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito (n. 31 - *d'urgenza)*;

b) Modificazione dell'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito (n. 32 - *d'urgenza)*;

c) Aggiunta di un paragrafo all'art. 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876 (n. 33);

d) Abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874, e sostituzione di altre disposizioni (n. 28).

Il Presidente: TECCHIO.

Camera dei Deputati

La Camera nella seduta di ieri approvò i due seguenti disegni di legge:

Aumento del decimo degli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, delle scuole tecniche e normali; del quale ragionarono i deputati Mariotti, Cavalletto, Ercole, Chiaves, Fambri, Fossa, Griffini Luigi, Macchi, il relatore Merzario e il Ministro dell'Istruzione Pubblica;

Inchiesta sopra le condizioni dell'agricoltura e della classe agricola in Italia.

Fu annunziata una interrogazione del deputato Petruccelli al Ministro degli Affari Esteri sulla posizione presa dal Gabinetto italiano nella nuova fase in cui è entrata la questione d'Oriente.

LEGGI E DECRETI

Il N. **3708** (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza degli elettori delle frazioni Palazzo di Casatisma e Prajette per la separazione di esse dal comune di Corvino S. Quirico, e per la aggregazione della prima al comune di Casatisma e della seconda a quello di Robecco Pavese;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Corvino S. Quirico in data 28 gennaio 1871 e 1° febbraio 1872, del Consiglio comunale di Casatisma in data 14 novembre 1870 e del Consiglio comunale di Robecco Pavese in data 23 aprile 1871;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Pavia in data 16 marzo e 12 settembre 1872, e 16 ottobre 1876;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto l'articolo 15, § 2 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*;

Vista la legge 29 giugno 1875, n. 2612;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° maggio 1877 le frazioni Palazzo di Casatisma e Prajette sono distaccate dal comune di Corvino S. Quirico ed unite la prima al comune di Casatisma e la seconda a quello di Robecco Pavese, alle condizioni stabilite dalle parti interessate.

I confini dei suddetti tre comuni sono rispettivamente diminuiti ed aumentati delle porzioni di territorio risultanti dalle due piante topografiche, redatte l'una dall'ingegnere Francesco Obicini in data 16 settembre 1871, l'altra dall'ingegnere Emilio Brioschi in data 20 ottobre 1871, che saranno d'ordine nostro vidimate dal Ministro proponente.

Art. 2. Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Corvino S. Quirico, Casatisma e Robecco Pavese, a cui si procederà entro il mese di marzo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge comunale, le attuali rappresentanze dei tre comuni continueranno nell'esercizio

delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Numero **MCCCCXCVIII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni per la riforma dello statuto adottate nelle adunanze generali del 26 giugno 1875, del 22 aprile e del 31 ottobre 1876 dagli azionisti della Società anonima per azioni nominative sedente in Reggio Emilia, col nome di *Società per la fabbricazione del cemento, della calce idraulica e del gesso*, e colla durata di 30 anni, decorrendi dal 1° gennaio 1869;

Visto lo statuto di detta Società e i Regi decreti che la riguardano del 2 giugno 1870, n. MMCCCLXXXIII, del 12 novembre 1871, n. CLI, e del 24 maggio 1874, n. DCCCLXIII;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il nuovo statuto della *Società per la fabbricazione del cemento, della calce idraulica e del gesso nello Scandianese*, allegato all'atto di deposito 24 maggio 1876, rogato in Reggio Emilia Carletti Giovanni ai numeri 2850-1777 di repertorio, è approvato; salvo le modificazioni contenute nell'altro atto di deposito del 22 novembre 1876, rogato pure in Reggio Emilia dallo stesso notaio ai numeri 2943-1861 di repertorio, e salvo la sostituzione del seguente art. 5 agli articoli 5 e 6:

« Art. 5. Il capitale sociale è stabilito in L. 400,000 diviso in n. 1000 azioni da L. 400 ciascuna. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MAIORANA-CALATABIANO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell' Amministrazione del Demanio e delle Tasse:*

Per decreti Reali e Ministeriali del 1° novembre 1876:

Rossi Gio. Battista, ispettore a Larino, collocato in aspettativa per motivi di salute;
Camerini Edoardo, ricevitore del Registro a Naro, traslocato a Cento;
Rossi Luciano, id. a Demonte, id. a Sorrento;
Tromboni Carlo, id. a Pallanza, id. a Perugia (Ufficio del Demanio);
Reggio Elia, id. ad Aosta, id. a Pallanza;
Lupo Paolo, id. ad Urbino, id. a Ciriè;
Regis Giovanni, id. a Casalmaggiore, id. ad Urbino
Torri Luigi, id. a Ciriè, id. a Casalmaggiore.

Per decreti Ministeriali del 4 novembre 1876:

Cogni Giulio, ricevitore del Registro a Mirandola, id. a Cortona;
Anfossi Giuseppe, id. ad Anagni, id. a Ripatransone;
Carretti Giacomo, id. ad Alatri, id. ad Anagni;
Cupello Tito, id. a Terracina, id. ad Alatri;
Fommei Francesco, id. a Montalcino, id. a Terracina;
Bellono Luigi, id. a Siculiana, id. a Muro Lucano;
Masini Pompeo, id. a Mola di Bari, id. ad Oppido Mamertino;
Montobbio Oreste, id. ad Ascoli Satriano, id. a Naro;
Masini Ireneo, id. ad Arce, id. ad Ascoli Satriano;
Carnevale Antonio, id. a Ravanusa, id. ad Aci S. Antonio;
Paoletti Alessandro, in aspettativa, richiamato in servizio a Cologna Veneta.

Per R. decreto del 9 novembre 1876:

Vinanti Pietro, ricevitore del Registro a Teramo, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Per decreti Reali e Ministeriali del 16 novembre 1876:

Mariani Vincenzo, ispettore a Lanusei, nominato ricevitore del Registro ad Alghero;
Riva Alberto, id. a Perugia, id. ad Aosta;
Bertolini Alberto, id. a Cesena, id. a Demonte;
Golgi Luigi ricevitore del Registro ad Ariano, nominato ispettore a Cesena;
Novaro Francesco, id. ad Orzinovi, id. a Piazza Armerina;
Raimondi Amilcare, id. ad Alassio, id. a Pavullo;
Gnotta Verzone Stefano, volontario, nominato ricevitore del Registro a Laureana;
Di Leo Giuseppe, id., id. a Rogliano;
Rossi Cesare, id., id. a Ravanusa;
Albo Andrea, id., id. a Melito;
Esposito Antonio, id., id. a Bianco;
Boeri Carlo, id., id. a Taverna;
Angiolini Carlo, id., id. ad Amatrice;
Giordana Ettore, id., id. a Montalcino;
Romagnoli Gualterio, ricevitore del Registro, sospeso dal servizio, dispensato dall'impiego;
Dessy Francesco, id. ad Alghero, traslocato a Mirandola;
Trona Federico, ispettore a Pavullo, id. a Perugia;
Valizone Biagio, id. a Piazza Armerina, id. a Lanusei.

Per decreti Ministeriali del 22 novembre 1876:

Mascarino Francesco, ricevitore del Registro a Stilo, traslocato ad Alassio;
Morelli Domenico, id. a Sestri Levante, id. a Rossano;
Casarini Roberto, id. a Villa S. Maria, id. a Sestri Levante;
Sado Gabriele, id. a Carrara, id. a Teramo;
Nalli Luigi, id. ad Albenga, id. a Carrara.

Per R. decreto del 23 novembre 1876:

Picchio Giuseppe, ricevitore del Registro a Treja, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Per decreto Ministeriale del 6 dicembre 1876:

Chelini Emilio, ricevitore del Registro in aspettativa, richiamato in servizio a Putignano.

Per decreti Ministeriali del 16 dicembre 1876:

Mathis Angelo, ricevitore del Registro a Belluno, traslocato a Chieti;
Stagliano Angelo, id. a Nola, id. ad Ariano;

Pierantoni Guglielmo, id. a Teano, id. a Nola;
Garibba Francesco, id. a Pignataro Maggiore, id. a Teano;
Cicu Tommaso, id. ad Augusta, id. a Pignataro Maggiore;
Mancuso Domenico, id. a Melilli, id. ad Augusta;
Genovese Pasquale, id. a Monte S. Angelo, id. ad Ostuni;
Molla Paolo, id. a Biancavilla, id. a Monte S. Angelo;
Martire Giuseppe, id. a Spaccaforno, id. a Palazzolo.

Per R. decreto del 17 dicembre 1876:

Prevignano Camillo, ricevitore del Registro a Meldola, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Per decreto Ministeriale del 18 dicembre 1876:

Pisani Gio. Battista, ricevitore del Registro in aspettativa, richiamato in servizio a Cajazzo.

Per decreto Ministeriale del 22 dicembre 1876:

Piola Caselli cav. Ernesto, conservatore delle ipoteche a Grosseto, traslocato a Pesaro.

Per decreti Reali e Ministeriali del 23 dicembre 1876:

Gentilini Gentilino, ispettore a Ferrara, nominato ricevitore del Registro a Rimini;
Amico di Meane Luigi, id. a Rieti, id. ad Albenga;
Midana Enrico, volontario, id. ad Ardore;
Accusani Carlo, id., id. a Siculiana;
Boeri Aristide, id., id. a Biancavilla;
Norcia Alberto, id., id. a Melilli;
Galleani Giuseppe, id., id. ad Arce;
De Stefanis Bernardino, id., id. a Stilo;
De Simone Pasquale, id., id. a Nicotera;
Gorelli Antonio, id., id. a Villa S. Maria;
Mascherini Angelo, ricevitore del Registro a Perosa Argentina, traslocato a Garlasco;
Baroni Stefano, id. a Piadena, id. a Gassino;
De Paolis Decio, id. a Frattamaggiore, id. a Palestrina;
Giammarchi Sebastiano, id. ad Accadia, id. a Lauro:
Piccinino Emanuele, id. a Valguarnera, id. a Ciminna;
Rota Stefano, id. a Casacalenda, id. a Cologna Veneta;
Battiati Giuseppe, id. ad Aragona, id. a Spaccaforno;
Massa Giacomo, id. ad Aidone, id. a Gangi;
Morelli Cesare, id. ad Amantea, id. a Civita Campomarano;
Fossati Angelo, id. a Montalto Uffugo, id. a Rocca d'Aspide;
Ruffi Remigio, id. a Calanna, id. a Mola di Bari;
Cieri Angelo, id. a Celenza sul Trigno, id. a Traetto;
Norcia Giovanni, id. in aspettativa, richiamato in servizio a Campo S. Piero;
Magnani Pier Vittorio, id. a Gassino, nominato reggente ispettore dell'Asse ecclesiastico;
Gioannini Lodovico, volontario, nominato ricevitore del Registro a Saronno;
Barbano Cornelio, id., id. a Casacalenda;
Lozito Vincenzo, id., id. a Tropea;
Pron Gio. Battista, id., id. a Perosa Argentina;
De Sanctis Alfonso, id., id. ad Aidone;
Bullara Gaetano, id., id. a Valguarnera;
Fara Guglielmo, id., id. a Montalto Uffugo;
Ferraris Giacomo, id., id. a Forenza;
Berardi Nicola, id., id. ad Accordia;
Barrabini Giuseppe, id., id. ad Aragona;
Maragliano Alessandro, id., id. a Piadena;
Candeliero Vincenzo, id., id. a Buccino;
Bruno Edoardo, id., id. a Celenza sul Trigno;
Leopizzi Vincenzo, id., id. a Calanna;
Chiesa Giovanni, id., id. ad Amantea;
Aquarone Leonardo, conservatore delle Ipoteche ad Oneglia, nominato ricevitore degli atti civili a Firenze;
Tricca Luigi, ricevitore del Registro a Campo S. Piero, nominato sott'ispettore di 1ª classe a Firenze;
Serafino Giacomo, id. ad Asolo, id. a Milano;
Cantarelli Giulio, id. a Garlasco, id. a Napoli;
Scher Stefano, id. a Gangi, id. a Torino;
Berruti Carlo, id. a Rocca d'Aspide, id. a Roma;
Forneris Giovanni, id. a Palestrina, id. di 2ª classe a Venezia;
Meardi Emilio, id. a Misilmeri, id. a Genova;
Pugliese Francesco, id. a Civita Campomarano, id. a Messina;
Piacentini Carlo, id. a Tropea, id. a Bologna;
De Benedetti Salvatore, id. a Ortona, id. a Verona;
Antinori Antonio, id. a Ciminna, id. a Palermo;
Varvelli Achille, id. a Saronno, id. ad Udine;
Siviero Giovanni, id. a Forenza, id. a Roma;
Grea Battista, id. a Buccino, id. a Napoli;
Perlongher Alessandro, ricevitore delle Successioni a Como, collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio;
De Franceschi Antonio, id. del Demanio a Udine, id. id.;
Forlico Pietro, id. id. a Venezia, id. id.;
Castellani Luigi, id. id. a Belluno, id. id.;
Silvestri Domenico, id. degli Atti civili a Napoli, id. id;
Blais Giuseppe, id. e conservatore delle Ipoteche a Susa, collocato a riposo;
Degli Uberti Alfonso, id. delle Manimorte a Napoli, nominato conservatore delle Ipoteche a Grosseto.

Per decreti Ministeriali del 27 dicembre 1876:

Fratta Francesco, ricevitore del Registro a Brescia, traslocato a Belluno;
Franchi dott. Francesco, id. a Piacenza, id. a Lucca (Ufficio del Demanio);
Martini cav. Martino, id. a Verona, id. a Piacenza (Ufficio del Demanio);
Falciari Ernesto, id. ad Aquila, id. ad Atina;
Tiberii Pietro, id. a Napoli, id. ad Aquila;
Colli Pietro, ispettore a Como, traslocato a Ferrara;
Brunenghi cav. Ferdinando, id. a Torino, id. a Como;
Farolfi Farolfo, id. a S. Miniato, id. a Rieti;
Zannetti Francesco, id. a Pistoja, id. a S. Miniato;
De Vecchi Carlo, id. ad Imola, id. a Pistoja;
Canubi Carlo, ricevitore del Registro in aspettativa, richiamato in servizio a Porto Maurizio;
Cecchetti Francesco, ispettore a Vicenza, traslocato a Schio.

Per R. decreto del 28 dicembre 1876:

Paoletti Alessandro, ricevitore del Registro a Cologna Veneta, accettata la dimissione.

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni*:

In udienza del 22 febbraio 1877:

Della Croce cav. Benedetto, capitano nell'arma d'artiglieria, promosso al grado di maggiore nell'arma stessa;
Gambini cav. Ernesto, colonnello del genio, collocato in disponibilità.

In udienza del 25 febbraio 1877:

Boldrini Edoardo, sottotenente di complemento nel 73° reggimento fanteria, trasferto col suo grado ed anzianità negli ufficiali di complemento dell'arma d'artiglieria.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Roma, *addì* 5 *marzo* 1877.

Ai signori Prefetti del Regno,

Per la retta applicazione del R. decreto 4 febbraio ultimo scorso, n. 3678, col quale vennero decentrati varii servizi

concernenti l'Amministrazione carceraria, stimasi opportuno di partecipare ai signori prefetti le seguenti istruzioni:

§ 1. — *Dipendenza gerarchica dei Direttori delle carceri giudiziarie.*

Col mettere i direttori delle carceri giudiziarie sotto la immediata dipendenza dei prefetti, si è inteso di rendere più efficace la vigilanza e più pronta l'azione della locale autorità governativa, e di meglio assicurarsi che i pubblici servizi procedano sempre nelle suddette prigioni sotto la stretta osservanza delle discipline carcerarie, delle norme di buona amministrazione e dei contratti.

Per conseguire questo fine han facoltà i signori prefetti di fare tutti i necessari provvedimenti, ritenuto bensì che ove questi, anzichè riflettere i particolari e le quotidiane necessità del servizio, toccassero agli ordinamenti fondamentali dell'Amministrazione, incomberebbe loro di riferirne al Ministero.

§ 2. — *Approvazione di regolamenti.*

Con circolare del 13 gennaio prossimo scorso, n. 2185, fu già dichiarato che si lasciava ampia facoltà nel formulare i regolamenti delle Società di patronato, non ravvisandosi necessaria la uniformità, a condizione bensì che non portassero disposizioni contrarie agli ordinamenti carcerari. Lo stesso può dirsi circa ai regolamenti interni delle carceri giudiziarie, e l'obbligo ai signori prefetti di trasmettere al Ministero dell'interno un esemplare dei predetti regolamenti da loro approvati, ha per fine di accertare che quella essenziale condizione siasi strettamente osservata.

§ 3. — *Scuola nelle carceri giudiziarie.*

Ben sanno i signori prefetti che il Ministero è dispostissimo a favorire l'istruzione nelle carceri. La somma di lire 500, entro la quale potranno autorizzare l'impianto della scuola, è, per esperienza ormai fattane, all'uopo sufficiente e per molte carceri minori anche esuberante. Giova soltanto avvertire che, prima di stabilire la scuola nelle prigioni, si assicurino i signori prefetti che essa possa venire regolata in modo da non pregiudicare menomamente allo svolgimento dei processi, che sia conciliabile con le destinazioni già date ai locali, e dovendosi esse in qualche parte modificare, non ne venga disturbo ad altri necessari servizi; e che infine nelle carceri cellulari non sia alterato il sistema di detenzione separata.

§ 4. — *Nomina di cappellani, di maestri e di sanitari, e loro licenziamento.*

Attualmente il personale religioso, sanitario ed insegnante delle carceri giudiziarie è al completo, e deve ritenersi che quello ora assegnato a ciascun carcere sia il normale. Anzi in alcune carceri, ove uno dei detti rami di servizio è affidato a più di un titolare, si dovrà esaminare se possa essere riunito in uno solo. I signori prefetti pertanto in caso di vacanze di posti cercheranno di ottenere questo fine di concerto, ove occorra, col Ministero. Nel concedere l'assegno per i detti uffici entro il limite stabilito nella pianta organica annessa al Regio decreto 19 novembre 1876, i signori prefetti si atterranno di regola a quello goduto dai predecessori, tenuto bensì presente che, se il predecessore avesse conseguito aumenti piuttosto in riguardo all'anzianità del servizio che alla importanza del medesimo, al nuovo titolare si dovrebbe concedere un assegno inferiore. Non è superfluo di avvertire che deve mantenersi scrupolosamente il sistema ora in vigore di non ammettere supplenti anche gratuiti ai suddetti uffici.

§ 5. — *Approvazione di convenzioni colle Suore di carità.*

Per giudicare in massima se sia veramente necessario ed utile ammettere le Suore di carità in qualche carcere in cui prima non fossero, o mantenerle dove ora si trovano, i signori prefetti si terranno in rapporto col Ministero. Risoluta la massima, rientrerà nelle loro competenze l'approvazione di nuove convenzioni, il rinnovamento delle attuali alle rispettive scadenze e le modificazioni che potessero occorrere alle medesime.

§ 6. — *Nomina e licenziamento degli scrivani diurnisti.*

Per istabilire se in qualche Direzione carceraria occorra l'opera di scrivani diurnisti, si crede necessario l'assenso del Ministero, poichè i diurnisti venendo assunti in mancanza di impiegati di ruolo, il Ministero potrebbe trovarsi in grado di provvedere con questi alle esigenze del servizio, e potrebbe anche disporre di qualche diurnista, la cui opera non fosse necessaria in altra Direzione di carceri. Quanto all'assegno si stabilirà in somma inferiore al *maximum* fissato nella pianta organica annessa al Regio decreto 19 novembre 1874, numero 3512, poichè questo *maximum* è un premio da raggiungersi con l'anzianità e col buon servizio.

§ 7. — *Arruolamento nel corpo delle guardie.*

Per l'arruolamento degli agenti di custodia basta ricordare gli articoli 3 e seguenti del regolamento 27 luglio 1873, n. 1511, avvertendo che i concorrenti, oltre a provare col certificato del sindaco di essere celibi, debbono anche dichiarare in iscritto di non essere vincolati da matrimonio religioso; e, se essi provengono da corpi di altre Amministrazioni, debbono esibire il certificato di buona condotta rilasciato dal capo del corpo donde escono. Questo certificato potranno i signori prefetti richiedere direttamente alle suddette Amministrazioni.

Gli arruolati provvisti di foglio di via e di mezzi gratuiti di viaggio, saranno di regola inviati alla scuola degli allievi guardie delle carceri in Roma, via Longara n. 30, e contemporaneamente sarà rimesso al Ministero l'atto di ferma insieme ai documenti di cui al citato articolo 3 del regolamento. L'ingaggio sarà fatto con molta diligenza nell'accertare i requisiti necessari, al fine di evitare che gli inscritti, con danno della Finanza, siano rimandati dalla scuola.

§ 8. — *Riammissione in servizio degli agenti di custodia che avessero cessato per volontaria dimissione o per infermità temporanea.*

Qualora avvenga di dover riammettere in servizio agenti di custodia che abbiano cessato per volontaria dimissione o per infermità temporanea, i signori prefetti dovranno richiedere loro i certificati della condotta serbata durante il tempo in cui rimasero fuori di servizio, non che l'attestato medico necessario nei due casi di riammissione; nel primo per accertare che non abbiano contratto infermità, e siano tuttora idonei al servizio; nel secondo per riconoscere se siano veramente risanati della malattia che fu causa del licenziamento. Dovrà altresì essere accertato che nel frattempo non abbiano contratto matrimonio anche semplicemente religioso. Giova avvertire quanto alle guardie arruolate, secondo il disposto del regolamento del 27 luglio 1873, che non potendo esse ritirarsi finchè non sia spirata la ferma, la loro riammissione per parte dei signori prefetti non può avverarsi che nel caso in cui abbiano cessato dal servizio per infermità temporanea.

Qualora i signori prefetti credano che qualche agente abbia titoli per essere riammesso in servizio, ed il numero di quelli assegnati alle carceri della provincia sia al completo, dovranno informarne il Ministero.

§ 9. — *Nomina di guardiani provvisori in surrogazione di guardie titolari mancanti.*

Per regola dovrà evitarsi di ammettere guardiani provvisori in quegli stabilimenti ove il personale di custodia sia stato riformato secondo la legge del 23 giugno 1873, n. 1404. Questi agenti giornalieri sono piuttosto destinati a surrogare nelle carceri giudiziarie i posti di guardiani di antico ruolo che temporaneamente rimanessero vacanti. L'assegno di questi surroganti non potrà essere superiore a lire 1 50 al giorno, oltre ad una razione di pane.

I signori prefetti hanno pure facoltà di nominare, sulle proposte delle autorità dirigenti, le guardiane di cui agli articoli 15, 52 e

61 del regolamento delle carceri giudiziarie 27 gennaio 1861 e 104, 199 e seguenti di quello delle case penali 13 gennaio 1862.

Essi procureranno di affidare questo servizio, massime nelle carceri giudiziarie di minore importanza, alle mogli degli agenti di custodia, mediante il compenso della sola razione di pane. E quando si trattasse di nominare guardiane per carceri dove la importanza del servizio richieda che si accordi un assegno, converrà che sia stabilito in somma inferiore al *maximum* fissato nel quadro *B* annesso al R. decreto 10 marzo 1871, n. 113, per le ragioni accennate al § 6.

§ 10. — *Traslocazione di agenti di custodia da un carcere all'altro della stessa provincia.*

Nel disporre le traslocazioni i signori prefetti avvertiranno di non destinare guardie di nuovo ruolo nelle carceri dove servono ancora guardiani di ruolo antico, e viceversa; e negli stabilimenti penali nemmeno guardie di nuovo ruolo ammogliate, delle quali restano ancora alcune nelle carceri giudiziarie.

§ 11. — *Concessione di permessi d'assenza, di congedo temporaneo e di mezzi di trasporto gratuito agli agenti di custodia.*

La durata dei permessi di assenza agli agenti di custodia, secondo quanto è prescritto nella circolare 8 novembre 1873, n. 19, non dovrà mai eccedere i 10 giorni durante l'anno, e si dovranno altresì avere presenti le norme dettate nella circolare stessa per la concessione dei congedi temporanei.

Le indennità di viaggio da concedersi agli agenti di custodia nei casi contemplati dall'art. 49 del regolamento 27 luglio 1873, saranno sempre anticipate dalle autorità dirigenti il carcere dal quale gli agenti stessi partono, ed il rimborso sarà chiesto al Ministero trimestralmente.

§ 12. — *Avanzamento di classe degli agenti di custodia nel numero che verrà assegnato dal Ministero.*

Il numero degli agenti di custodia da promuoversi sarà determinato dal Ministero in ragione del fondo disponibile in bilancio, e perchè possano rispettarsi le ragioni di anzianità e di merito degli agenti stessi che formano unico corpo per tutte le prigioni del Regno. Ma fissato il numero delle promozioni, la scelta dei promuovendi sarà fatta dai signori prefetti, osservate le condizioni volute dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 4 febbraio 1877, n. 3678.

I signori prefetti avvertiranno di comprendere nell'elenco di cui nelle circolari 17 novembre 1876, n. 63579 e 22 gennaio 1877, n. 2462, i provvedimenti fatti nelle loro competenze circa al personale delle carceri.

§ 13. — *Abbuonconto agli appaltatori del mantenimento dei detenuti e liquidazione dei conti relativi.*

Questa disposizione è applicabile non solo alle carceri giudiziarie, ma anche alle case di pena regolarmente appaltate o che lo fossero in seguito, nelle quali l'appaltatore abbia convenuto di provvedere al mantenimento dei detenuti e ad altre forniture concernenti il servizio domestico, mediante il pagamento a di lui favore di una diaria fissa per ciascun detenuto, sia che l'appalto comprenda o no l'obbligo di dare lavoro ai detenuti.

Sono quindi escluse le carceri giudiziarie e le case di pena e di custodia condotte ad economia ed anche le case di pena nelle quali la fornitura dei commestibili e dei combustibili sia appaltata in lotti parziali. Per tutta la durata del contratto in corso restano pure esclusi i bagni penali, perchè furono appaltati per unico lotto ad unico impresario, e dovendo il servizio dei pagamenti essere fatto complessivamente, nulla può innovarsi al sistema ora osservato.

Per mettere in grado i signori prefetti di concedere gli abbuonconti e saldare le contabilità trimestrali degli appaltatori, si daranno tante anticipazioni quanti saranno i contratti stipulati per i servizi carcerari in ciascuna provincia.

Nel caso che l'appaltatore abbia nominato un procuratore con regolare mandato per la riscossione dei suoi averi, il Ministero si riserva di far conoscere chi siano tali procuratori abilitati a riscuotere e dove abbiano residenza.

Quando l'appaltatore ed il suo procuratore dimorino fuori della provincia ove deve eseguirsi il contratto, e l'Amministrazione abbia aderito a fare i pagamenti in altra Tesoreria, il Ministero avrà cura di prendere caso per caso con i signori prefetti i necessari concerti.

L'abbuonconto sarà fornito a ciascun appaltatore sul finire di ogni mese ed in somma non maggiore a quella stabilita dall'articolo 172 del capitolato 15 luglio 1871, oramai vigente in tutto il Regno, ritirando la quietanza dall'appaltatore o dal suo procuratore.

L'abbuonconto dovrà diminuirsi od aumentarsi giusta il detto articolo a misura che la contabilità precedentemente liquidata dimostri che vi sia stata una corrispondente diminuzione od aumento nel numero dei detenuti. Dovrà scemarsi proporzionalmente od anche sospendersi del tutto l'abbuonconto nei casi in cui, per una cessazione parziale o totale del servizio, l'autorità dirigente fosse stata costretta a provvedere d'ufficio o ad anticipare una somma che assorbisse il credito presunto dell'appaltatore.

Dovrà del pari diminuirsi od anche negarsi del tutto l'abbuonconto, quante volte nella liquidazione operata nel precedente trimestre l'appaltatore fosse risultato debitore per una somma che non potesse essere compensata nel trimestre successivo.

Nelle poche località in cui per la importanza dei contratti la misura dell'abbuonconto è tanto elevata, che il signor prefetto, colla anticipazione che gli verrà accordata, non possa far fronte agli abbuonconti per due mesi successivi, e tanto meno al saldo trimestrale, egli favorirà di trasmettere subito al Ministero, dopo concesso l'abbuonconto, la quietanza dell'appaltatore o del suo procuratore, perchè si possa disporre il discarico ed il rimborso.

Coi fondi messi a loro disposizione, i signori prefetti, oltre agli abbuonconti ed ai saldi delle contabilità, pagheranno eziandio le provviste di ufficio che in caso di mancato o trascurato servizio le autorità dirigenti dovessero fare, osservate le prescrizioni degli articoli 20, 80 ed 81 del capitolato.

Raccolta la contabilità dell'intiera provincia per le carceri giudiziarie, le prefetture procederanno all'esame e liquidazione, giusta l'articolo 176 del capitolato, ed in appoggio a tutti i documenti dal medesimo prescritti.

Vorranno i signori prefetti raccomandare alla rispettiva Ragioneria di usare la massima diligenza nella revisione e liquidazione delle spese di cui trattasi, considerando che effettuandosi la spesa prima che la sua regolarità sia riconosciuta ed ammessa dal Ministero o dalla Corte dei conti, i signori prefetti assumono la responsabilità delle conseguenze che ne deriverebbero quando le spese stesse all'atto del discarico non fossero riconosciute regolari od ammissibili.

La loro vigilanza dovrà esercitarsi in modo speciale quando la contabilità delle carceri giudiziarie comprenda titoli di credito degli appaltatori che, a forma del capitolato, danno loro diritto ad un compenso oltre la diaria normale per ciascuna presenza di detenuto.

L'esperienza ha insegnato che tali categorie di spese han d'uopo di un controllo scrupolosissimo. Gli articoli del capitolato che danno diritto a compensi sono: il 69° pei supplementi di vitto ai detenuti bisognosi di maggiore nutrimento — il 187° pel vitto ai detenuti nei locali di pubblica sicurezza, al quale proposito giova rammentare la circolare 16 settembre 1875, n. 52112-50 : 1 : a — il 189° pei supplementi di vitto alle detenute incinte ed alle madri lattanti — il 195° per la limitazione della diaria all'appaltatore in soli 15 centesimi pei detenuti che si mantengono del proprio; e infine il 197° pel diritto che gli compete all'aumento sulla diaria

per le sifilitiche, ma solo nel caso in cui eccedano il numero di dieci.

Nella liquidazione si dovrà tenere conto:

a) Degli abbuonconti mensili già pagati;

b) Degli abbuonconti sul saldo che fossero stati concessi a sensi dell'art. 176 del capitolato;

c) Delle provviste d'ufficio che fosse occorso di fare;

d) Delle mercedi ai detenuti che gli appaltatori non avessero pagato direttamente;

e) Delle rette dovute agli spedali o manicomii, giusta l'articolo 88 del capitolato che l'appaltatore si fosse indebitamente rifiutato a pagare. È sottinteso che tale disposizione non è applicabile alle rette dei manicomii per quelle provincie nelle quali le imprese furono nei recenti contratti sollevate da simili oneri;

f) Delle multe che fossero state inflitte all'appaltatore, giusta gli articoli 20, 80 ed 81 del capitolato, in caso di mancato o trascurato servizio;

g) Delle rate dei rilevi che in base alle effettuate consegne e in relazione all'art. 162 del capitolato, l'appaltatore fosse tenuto di pagare al suo predecessore nelle quote che il Ministero indicherà caso per caso colla indicazione del creditore e luogo di residenza ove dovrebbe eseguirsi il pagamento, ritirandone quietanza;

h) Quando l'appaltatore a termini del suo contratto abbia fatto delle provviste di manufatti dagli stabilimenti carcerarii condotti per conto del Governo, e nel corso del trimestre non ne abbia soddisfatto il prezzo, dovrà esserne trattenuto lo importo sopra i di lui averi in appoggio alla parcella dello stabilimento creditore, munita in calce della dichiarazione di ricevuta dell'appaltatore o del suo legittimo rappresentante.

Lo stesso procedimento dovrà in sostanza tenersi per la revisione delle contabilità delle case di pena alle quali pure si applica l'art. 69 del capitolato di appalto già sopra ricordato. Ove oltre il mantenimento siano appaltate anche le lavorazioni, si avrà cura di ritenere le mercedi ed i salari per lavori dei detenuti che l'appaltatore fosse in ritardo di soddisfare, come è convenuto nello art. 226 del capitolato.

Si rammenta ad ogni buon fine che allo spirare del contratto a tenore del citato art. 176, la liquidazione dell'ultimo conto trimestrale deve rimanere sospesa fino all'accertamento dei risultati delle consegne.

Ultimata la liquidazione e pagato il saldo trimestrale, sarà tosto inviata al Ministero la contabilità munita di tutti i documenti prescritti e della quietanza dei pagamenti fatti per potersi operare il discarico ed ordinare il rimborso.

Si ommetterà di allegare a tale contabilità gli ordini di carcerazione e scarcerazione che però la Ragioneria della Prefettura dovrà esaminare accuratamente, per constatare la data d'ingresso e di uscita dal carcere riportata negli stati nominativi allo scopo di riconoscere il vero numero delle giornate di presenza che danno diritto all'impresa di percepire la diaria fissata nel contratto.

§ 14. — *Abbuonconti e saldi agli appaltatori di trasporti carcerarii.*

Per quanto riflette ai trasporti carcerari valgono in genere le osservazioni fatte per gli appalti del mantenimento. Occorre bensì di rammentare che tale servizio è retto dal capitolato d'appalto in data 14 settembre 1871, e che i signori prefetti dovranno disporre che sieno rigorosamente osservati gli articoli 9 e 10 che additano il termine per la presentazione dei conti trimestrali, non che l'epoca e la proporzione in cui debbono darsi gli abbuonconti.

§ 15. — *Verbali trimestrali di visita degli stabilimenti carcerarii.*

I verbali di visita delle carceri, quando siano compilati in tempo ed esattamente, costituiscono uno specchio fedele della condizione del carcere, dei bisogni che si verificano, dello adempimento di molti degli obblighi spettanti all'impresa, e dell'azione spiegata dall'autorità dirigente per far tenere in buon ordine il carcere. Per gli oggetti che dal verbale di visita risultino entrati nel carcere, si dovrà esigere rigorosamente la produzione del certificato di provenienza dei medesimi dagli stabilimenti carcerarii ai quali per contratto gli appaltatori hanno obbligo di acquistarli.

§ 16. — *Verbali di verificazione di cassa.*

Si raccomanda ai signori prefetti di vigilare a che i direttori degli stabilimenti penali operino nel corso dell'anno le improvvise revisioni di cassa che sono prescritte dall'art. 545 del regolamento 26 ottobre 1875.

Appena che le Direzioni abbiano rimesso alle Prefetture in doppio esemplare i verbali delle predette verificazioni, i signori prefetti li faranno subito esaminare al fine che, occorrendo provvedimenti, siano essi fatti con la celerità che è necessaria a proposito di maneggio di danaro pubblico e ne venga prontamente informato il Ministero, a cui dovrà in qualunque caso essere spedito uno dei verbali.

Si compiacciano i signori prefetti di esortare le Ragionerie a sindacare più specialmente la distinta delle carte contabili che al cassiere tengono luogo di danaro. Sovra di esse dovranno, ove occorra, essere richiesti ampi schiarimenti alle Direzioni, e si dovrà sempre insistere che siano prontamente regolarizzate.

§. 17. — *Appalti parziali delle forniture dei commestibili e combustibili agli stabilimenti penali ed alle case di custodia.*

Quanto agli appalti parziali delle forniture dei commestibili e combustibili agli stabilimenti penali ed alle case di custodia, è bene avvertire che, concludendosi tali appalti per la durata di un triennio, è improbabile che l'appalto di tutti i lotti dei generi occorrenti pel mantenimento di una casa non rappresenti un valore superiore alle lire 40 mila, che segna il limite oltre il quale, giusta l'articolo 47 del regolamento generale di Contabilità, occorre il parere preventivo del Consiglio di Stato.

Epperò la facoltà che ora si demanda ai signori prefetti non può risguardare che l'appalto di qualche lotto parziale per generi il cui valore complessivo sia inferiore alla detta cifra, tenendo presente che, ove si tratti di più di un lotto da appaltarsi con un solo incanto, per istabilire se occorra o no il preventivo avviso del Consiglio di Stato, l'ammontare delle forniture deve per ciascuno stabilimento misurarsi sul complesso di tutti i lotti messi all'asta, e non già sul quantitativo di ogni singolo lotto.

§ 18. — *Rifiuto di generi vittuari.*

Trattandosi di generi, alcuni dei quali vanno soggetti ad alterazione o deperimento, non si dubita che i ricorsi degli appaltatori saranno, in base ai capitolati di appalto, celeremente esaminati e decisi dai signori prefetti, ricercando, secondo i casi, l'avviso di esperti.

§ 19. — *Lavori di riparazione agli alloggi degli impiegati carcerari.*

I lavori di ordinaria manutenzione degli alloggi degli impiegati addetti alle Direzioni di stabilimenti carcerari sono a carico dello Stato, quando i fabbricati non siano dati in consegna alle imprese delle forniture, nel quale caso i signori prefetti dovranno sempre ordinarne l'esecuzione a carico delle dette imprese, ai termini del relativo capitolato d'appalto.

§ 20. — *Carceri mandamentali. Lavori di manutenzione dei locali.*

Nelle provincie, dove gli appaltatori delle forniture sono obbligati a provvedere alla manutenzione di locali carcerari, questo obbligo si estende anche alle carceri mandamentali. Ciò per altro non costituisce un diritto dei comuni del mandamento, ma è una pura concessione gratuita fatta loro dal Governo. Laonde, qualora si tratti di lavori che ai termini del relativo capitolato diano di-

ritto agli eventuali compensi in fine di appalto, questi compensi devono a suo tempo essere pagati dai comuni e non già dal Governo. Nelle località poi dove il servizio di mantenimento delle carceri procede ad economia, oppure dove gli appaltatori vennero nei loro contratti esonerati dall'obbligo della manutenzione dei fabbricati, ai lavori occorrenti nelle carceri mandamentali devono provvedere direttamente i comuni interessati, trattandosi di spesa che la legge mette a loro carico.

Non sarà inutile che i signori prefetti, quando occorra autorizzare l'esecuzione di tali opere, spieghino bene la cosa ai municipi a scanso d'equivoci.

§ 21. — *Provvedimento transitorio.*

Le contabilità dei servizi carcerari risguardanti il 1° trimestre dell'anno corrente ed il tempo anteriore saranno liquidate da quest'Amministrazione centrale, avendo essa dato le disposizioni relative ai detti servizi, e possedendo tutti gli elementi necessari a stabilire il credito e debito rispettivo dello Stato e degli appaltatori.

Sono pregati i signori prefetti di favorire subito un cenno di ricevuta della presente e di parteciparla ai funzionari che dirigono gli stabilimenti carcerari esistenti nella rispettiva provincia.

Il Direttore generale: PAVOLINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico visitatore di 5ª categoria, con l'annuo assegno di L. 500 (lire cinquecento), per l'uffizio sanitario in Trapani, viene a tal effetto aperto un concorso per titoli, a termini del regolamento approvato con decreto Ministeriale 1° marzo 1864.

Coloro che intendono prendere parte a detto concorso debbono far pervenire a questo Ministero, non più tardi del 30 aprile prossimo venturo, le loro istanze corredate dei documenti prescritti dall'art. 2 del citato regolamento, del quale potranno prendere conoscenza nelle rispettive Prefetture e Sottoprefetture.

Roma, li 13 marzo 1877.

Il Direttore Capo di Divisione
Dott. GIAMBATT. LUCIANI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di mineralogia e geologia, vacante nella R. Università di Catania.

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di mineralogia e geologia, vacante nella R. Università di Catania.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 28 del prossimo mese di aprile.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 28 febbraio 1877.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di fisica tecnica, vacante nella R. Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Napoli.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di fisica tecnica, vacante nella R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri di Napoli.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 3 del prossimo mese di maggio.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 28 febbraio 1877.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 10 corrente, in Paulilatino, provincia di Cagliari, e l'11 detto, in Fuscaldo, provincia di Cosenza, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Firenze, li 12 marzo 1877.

TELEGRAFI DELLO STATO

La Delegazione speciale in Roma avverte che le comunicazioni telegrafiche con la Calabria e la Sicilia sono state ristabilite.

Roma, 14 marzo 1877.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 100, cioè: num. 575279 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 640, a nome di De Pretis Lorenzo di Nicola, minore, sotto l'amministrazione del padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Petris Lorenzo di Nicola, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 11 marzo 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 217571 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrisp. al n. 34631 della soppressa Direzione di Napoli, per L. 30, al nome di Valle Giovanni fu Domenico, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vallo Giovanni fu Domenico, domiciliato in Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 2 marzo 1877.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè n. 611525 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 300, al nome di Landoni Maria di Gaetano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Landonio Maria Giovanna di Gaetano, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 2 marzo 1877.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI NAPOLI

Avviso.

Il giorno 23 dello scorso febbraio, nelle acque di questo porto esterno, vennero ricuperati due alberi di pino larice grezzo, senza alcuna marca, aventi le seguenti dimensioni: uno lungo metri 19 45, alla base centimetri 23, ed in cima centimetri 14; l'altro lungo metri 13 15, alla base centimetri 21, ed in cima centim. 18, valutati il primo lire 55 e l'altro lire 35.

Chiunque vi possa aver dritto è invitato a far valere le sue ragioni presso questa Capitaneria, a mente dell'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

Napoli, 6 marzo 1877.

Il Capitano di Porto
E. MARTINI.

CAPITANERIA DI PORTO IN ANCONA

Avviso di ricupero.

Il giorno 4 corrente mese furono ricuperate sulla spiaggia di Francavilla n. 8 botti vuote, cerchiate in ferro e legno, contrassegnate tutte con le lettere N. F. G. e con le iniziali V. S., ed ognuna distinta dall'altra col num. 128-362-367-430-443-451-463. Dette botti furono valutate lire 6 ognuna.

Chiunque abbia diritto su tale ricupero potrà farlo valere in questa Capitaneria di porto nel termine fissato dall'art. 131 del Codice per la marina mercantile.

Ancona, addì 8 marzo 1877.

Il Capitano di Porto
E. TONDI.

R. ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA DEI GEORGOFILI
DI FIRENZE

Programma di concorso.

In occasione del terzo Congresso Enologico Italiano che dovrà tenersi in Firenze nel prossimo settembre, la R. Accademia dei Georgofili conferirà un premio di lire 500 all'autore di quello scritto con cui sarà stato meglio risoluto il seguente quesito:

« Se ad agevolare ed assicurare il perfezionamento ed incre-
» mento della industria enologica in Italia, sia da raccomandare
» e procurare che più generalmente dai proprietari e dai coltiva-
» tori si vendano le uve ai fabbricanti di vino piuttosto che mani-
» polarle essi medesimi; e se in particolare nei paesi di *Mezzeria*
» possa conferire all'intento suddetto che coi mezzaiuoli si divi-
» dano le uve piuttosto che il vino. »

Dovranno i concorrenti principalmente cercare la soluzione di tale quesito nello studio e nella esposizione delle condizioni agrarie ed economiche; le quali, a seconda dei luoghi, o hanno condotto i proprietari ed i coltivatori a dare essi medesimi precipua opera alla preparazione ed al commercio del vino, o hanno invece determinato la formazione di una industria enologica, più o men separata dall'agricoltura.

I concorrenti dovranno rimettere il loro scritto, senza nome di autore, ma contrassegnato da un'epigrafe, alla segreteria generale dell'Accademia dentro il 15 luglio 1877, e vi uniranno una scheda suggellata la quale porti esternamente la ripetizione della epigrafe da cui è contrassegnato lo scritto, e internamente il respettivo nome e indirizzo.

L'Accademia delega al Consiglio accademico la nomina di una Commissione di cinque membri, che dovrà prendere in esame gli scritti pervenuti dentro il termine assegnato ed emettere sui medesimi il proprio giudizio motivato, in una relazione che sarà letta in adunanza pubblica generale dell'Accademia da tenersi nella domenica 23 settembre prossimo.

In questa adunanza saranno aperte le schede e proclamati i nomi dei concorrenti che abbian conseguito il premio od ottenuto l'*accessit*; e verranno abbruciate le schede di tutti gli altri.

I manoscritti non saranno restituiti, e si conserveranno nell'archivio accademico. Di quello *premiato*, di quello riconosciuto degno dell'*accessit*, ed anche di altri, quando la Commissione ne faccia proposta, potrà l'Accademia ordinare la stampa nei propri atti, e in tanti esemplari a parte quanti occorrano per essere distribuiti ai componenti il terzo Congresso Enologico, riservando ogni altro diritto all'autore.

Saranno fatti subietto di successive Conferenze in seno dell'Accademia quei punti che la Commissione indicasse meritevoli di più ampia o speciale discussione.

Firenze, li 11 febbraio 1877.

V° Il Presidente LUIGI RIDOLFI. — *Il Segretario Generale* E. RUBIERI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Journal de Saint-Pétersbourg*, in un articolo relativo alle voci che furono divulgate di questi giorni intorno agli intendimenti della Russia, prende a smentirne categoricamente specialmente due: quella che annunziava che le truppe russe passerebbero la frontiera il 1° del prossimo marzo, e l'altra che dava come imminente lo scioglimento dell'esercito posto sotto gli ordini del granduca Nicolò.

" La prima di queste voci, dice il giornale russo, è smentita dai fatti. In quanto alla seconda, bisognerebbe, per credere possibile una tale politica, non tener conto di questa circostanza, che il semplice insuccesso della conferenza non è una soluzione, nè in un senso, nè nell'altro, che esso non rimuove nessuna delle quistioni, non risolve nessuno dei problemi di cui si sono occupate le potenze, e particolarmente la Russia, a meno che non si vogliano accettare come una so-

luzione delle vaghe promesse senza sanzione, fatte da un governo che manca di uomini, se non di buona volontà, per compiere anche solo una parte delle promesse fatte a fior di labbra, da un governo, la cui debolezza è tanta che è costretto a tenere un linguaggio di faccia alle potenze ed un altro di faccia a' suoi sudditi fanatici.

" L'insuccesso della conferenza non è adunque una soluzione, e spetta alle potenze a cui la Porta ha opposto il suo *non possumus* di provvedere perchè si ottengano le garanzie che esse hanno reclamato per assicurare la tranquillità dell'Oriente. Non vi ha che una sola voce sulla necessità di ottener queste garanzie, ma si è incerti sui mezzi da impiegarsi a questo oggetto. La coercizione può ripugnare a governi meno vivamente interessati di giungere ad una pronta soluzione; il temporeggiare, può loro sembrare preferibile, non fosse altro per non essere obbligati a por mano all'equilibrio delle loro finanze o a togliere ai loro lavori i soldati in congedo. Può loro parer preferibile di attendere ancora e di pascersi di sterili illusioni basate sulle promesse della Sublime Porta. E se si dovesse essere delusi ancora una volta, non vi è l'esercito russo pronto ad intervenire in caso di bisogno, e che male vi è, per gli altri, se questo esercito rimane in armi ancora per un tempo più o meno lungo?

" Si comprende di leggieri che queste considerazioni non potrebbero servir di norma alla politica del governo imperiale. Le sue sollecitudini per la sorte delle popolazioni cristiane dell'impero turco si collegano colla preoccupazione legittima e massima degli interessi dell'impero russo. Alla Russia importa soprattutto di non prolungare al di là dello stretto necessario una situazione indecisa e che pesa sugli affari, impedendo pure la produzione nazionale. Quanto ad altri può convenire di vedere differita la soluzione, altrettanto importa alla Russia di raggiungerla in un avvenire poco lontano.

" Bisogna adunque che le lentezze degli uni raggiungano in qualche modo la celerità degli altri e che si trovi la via di sciogliere una crisi che non potrebbe altro che aggravarsi, prolungandosi. Oggi come ieri l'Europa deve fare ogni sforzo per ottenere dalla Turchia delle promesse conchiudenti e delle garanzie serie, ma bisogna ottenerle ad ogni modo e insinuare a Costantinopoli la convinzione ineluttabile che la coercizione è pronta. L'Europa voglia e sappia usare di questo mezzo di pressione, essa riuscirà di certo, e la pace sarà conservata e l'umanità avrà dei pegni solidi per l'avvenire. „

Scrivono da Pietroburgo che l'ordine del giorno emanato dal ministro della guerra coll'ordine che vengano organizzati amministrativamente sul piede di pace un corpo di granatieri ed otto corpi di esercito ha prodotto una molto viva emozione in quella capitale.

Questa notizia, dice il corrispondente, deve ridursi al suo giusto valore e sarebbe affatto inesatto lo scorgervi una nuova minaccia di guerra. Gli avvenimenti attuali hanno costretta la Russia ad affrettare la applicazione delle leggi ancora recenti sul riordinamento generale dell'esercito. La formazione dell'amministrazione dei corpi d'esercito designati nell'ordine del giorno del ministro della guerra e nella relativa ordinanza imperiale non è altro che la continuazione di questo riordinamento. Non si tratta di mobilizzazione di nuove truppe, non si tratta della formazione di un nuovo esercito attivo. Non si tratta che dei servizi amministrativi come sono prescritti dalle leggi di riordinamento generale senza concentramenti di nessun corpo. Non un uomo solo è stato chiamato sotto le bandiere.

Tuttavia sarebbe inesatto pretendere, continua il corrispondente, che questo lavoro non abbia alcuna importanza. La importanza gli deriva naturalmente dalle circostanze. Bisogna soprattutto rammentare quello che accadde allorquando furono mobilizzati i sei corpi d'esercito che formano attualmente l'esercito del Sud a Kischeneff e le truppe di osservazione in Crimea. Si volle mobilizzare di un tratto senza passare per l'operazione indispensabile della organizzazione amministrativa. Ne vennero grandi difficoltà. Per vario tempo regnò un serio disordine nelle tre circoscrizioni militari nelle quali la mobilizzazione si compiva. E fu da ciò che nacquero le voci, tanto esagerate poi, sulle cattive condizioni delle forze dell'esercito del Sud. In una parola, questa prima esperienza aveva dimostrato che una mobilizzazione considerevole, rapida e regolare non è possibile senza che esistano già i quadri amministrativi.

Il motivo vero della ordinanza imperiale del 3 di questo mese deve pertanto cercarsi nella necessità di formare questi quadri i quali agevoleranno più tardi la mobilizzazione nel caso che gli avvenimenti la rendessero necessaria.

Nel Parlamento germanico è incominciata la discussione generale del bilancio dell'impero, coll'intervento del principe di Bismarck. Agli oratori che domandavano la riforma del sistema delle imposte il principe ha risposto che il governo si occupava di questa riforma, specialmente per ciò che concerne le imposte dirette, ma che era impossibile presentare in questa sessione i relativi progetti di legge. Il deputato Lasker avendo insistito sulla necessità di avere per l'impero dei ministri responsabili, il cancelliere ha osservato che dei ministri senza autorità esecutiva sarebbero impotenti ed inutili, e citò l'esempio del capo del dipartimento delle ferrovie, il quale ha dovuto dimettersi perchè i governi particolari non facevano nessun conto dei suoi ordini. Aggiunse che un ministro delle finanze dell'impero troverebbe un grande avversario nel ministro delle finanze della Prussia, che gli altri Stati non sono meno amanti del particolarismo di quel che lo sia la Prussia, che la corrente del particolarismo è stata sempre potente in Germania e che adesso sembra voglia aumentare, che forse non è questo che uno stato transitorio, ma che ci vuole del tempo per sormontare certi ostacoli. Dopo il principe di Bismarck nessun deputato ha preso la parola e la discussione doveva continuare in un'altra seduta.

Il *Reichsanzeiger*, foglio ufficiale di Berlino, pubblica il messaggio col quale viene presentato al Parlamento il progetto, approvato dal Consiglio federale, sulla residenza a Lipsia della futura Corte suprema di giustizia. La risoluzione è motivata coll'esempio antecedente della suprema Corte di commercio, la quale del pari fu stabilita in quella città piuttosto che a Berlino.

La stampa parigina commenta distesamente la nomina del signor Dupuy de Lôme a senatore. Di principii bonapartisti,

il signor Dupuy de Lôme aveva di fronte come candidato della sinistra il signor Alfred André. Nella votazione, il primo ebbe voti 142, il secondo 140.

Parlando di questa elezione, il *Moniteur Universel* dice che ciò che deve maggiormente considerarsi nella medesima è la convenzione dalla quale il trionfo del candidato bonapartista è derivato. " I bonapartisti si trovano in seguito di un tal fatto compresi nell'unione conservatrice ad egual titolo della antica destra e del centro destro; hanno le loro candidature assicurate; la politica del 2 dicembre e dello appello al popolo è riconosciuta e trattata da pari a pari da coloro che per lungo tempo l'hanno combattuta. È un risultato importante e del quale gli imperialisti hanno ragione di vantarsi.

" A noi era sembrato che la politica costituzionale sarebbe stata meglio affermata colla elezione del signor André. In ogni modo non sarà la differenza di un voto che potrà alterare le disposizioni moderate del Senato, molto più se si considera che il voto stesso non ha potuto ottenersi che ad una minima maggioranza. Una elezione nella quale i due partiti si sono quasi bilanciati non deve indurre chicchessia ad abusare della sua vittoria. In America il presidente repubblicano eletto con un voto di maggioranza ha tosto compreso che per governare pacificamente gli bisognava trattare con cortesia i democratici ed ammetterli in una certa misura al potere. La esilità numerica della maggioranza che ha fatto riuscire il signor Dupuy de Lôme ci sembra che debba consigliare la massima moderazione. L'identico ragionamento avremmo fatto se la vittoria fosse rimasta al candidato di sinistra. „

Il *Journal des Débats* fa dei commenti alquanto più aspri. " La coalizione delle destre ebbe il sopravvento e la maggioranza del Senato dimostrò che se essa non preferisce ancora l'impero alla repubblica, preferisce però un bonapartista ad un repubblicano. I repubblicani della tinta del signor André, la tinta meno carica immaginabile, sono assolutamente messi al bando da quel partito che si è intitolato successivamente: partito degli onesti, partito del governo di combattimento, partito dell'ordine morale, e che oggi pretende intitolarsi partito costituzionale.

" Non è la prima volta che gli uomini di questo partito hanno posta la costituzione repubblicana sotto la tutela dei bonapartisti colla segreta speranza di togliere poi di mezzo in uno stesso tempo e bonapartisti e repubblicani. Ma questo è machiavellismo, e non è arma adatta per tutti. A chi ne vuole usare capitano soventi dei rovesci impreveduti. Il generale Changarnier, in sostituzione del quale entra ora in Senato il signor Dupuy de Lôme, ebbe a sperimentarlo parecchie volte durante la sua vita. Senza voler dire nulla di sgradevole per la memoria del generale, è pur sempre un fatto notevole questo di vedere che, anche morto, egli abbia spianato la via a quei bonapartisti che detestava e che pure attraeva. I suoi amici sono stati fedeli alle di lui tradizioni. Ne facciamo i nostri complimenti al Senato. La maggioranza di esso si trova oramai vincolata agli imperialisti. Il Senato può deliberare in pace. Esso sa dove va. „

I giornali di Vienna annunziano che le Diete provinciali dell'Austria verranno aperte il 4 aprile e si chiuderanno al più tardi il 18 dello stesso mese. Unico scopo di questa breve sessione è la discussione e l'approvazione dei bilanci provinciali. Per non sedere contemporaneamente, il Reichsrath si aggiornerà dal 25 corrente fino al 19 aprile. Siccome poi il ministro della guerra desidera la sollecita votazione del bilancio, così le delegazioni delle due parti della monarchia dovrebbero riunirsi a Vienna nel mese di maggio, tenendo sedute contemporaneamente col Consiglio dell'impero.

Il nuovo ministero greco è composto come appresso: Deligeorgis, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e provvisoriamente degli interni; Mauromichalis, ministro della guerra; Levidis, ministro delle finanze; Antonopolos, ministro della giustizia; Rangabis, ministro dell'istruzione pubblica; e Zochios, ministro della marina.

L'*Indépendance Belge* annunzia che di questi giorni fu firmata a Parigi una convenzione sul regime dei zuccheri fra i delegati del Belgio, della Francia, della Gran Brettagna e dell'Olanda.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Palermo, 12 (ritardato). — Il duca e la duchessa di Edimburgo sono arrivati.

Londra, 13. — Gladstone pubblicò un opuscolo assai vivace contro la Turchia, intitolato: *Lezioni dei massacri*. Dice che la condotta della Turchia è un incoraggiamento affinchè si rinnovino gli orrori della Bulgaria; chiede che l'Europa costringa la Turchia a porre in esecuzione le riforme domandate; soggiunge che il termine di un anno è semplicemente un altro anno di abbrutimento e di miserie pei sudditi cristiani della Turchia.

Il *Daily Telegraph* ha da Ujiji che Stanley fece una completa carta topografica del lago Tanganyica.

Berlino, 13. — Il *Tagblatt* dice che nei circoli diplomatici si assicura che il principe di Bismarck abbia dichiarato ad Ignatieff di essere pronto a firmare in massima il protocollo internazionale proposto da Ignatieff come uno dei mezzi che può dare soddisfazione alla Russia.

Costantinopoli, 12. — Il Consiglio dei ministri si occupò ieri ed oggi delle domande dei delegati montenegrini.

L'*Agenzia Havas* assicura che i punti ai quali la Porta resisterebbe più vivamente sarebbero la cessione del distretto di Niksic e la cessione dei territori albanesi sulla riva destra della Morasca. La Porta considererebbe queste due domande come più inaccettabili della cessione di un porto sul mare. Tuttavia sembra che i delegati montenegrini vogliano mantenere tutte le loro domande.

I delegati montenegrini avranno domani una nuova conferenza con Savfet pascià.

Christic ricevette l'ordine di rimanere a Costantinopoli fino all'arrivo del nuovo agente serbo.

L'apertura del Parlamento turco fu aggiornata fino a lunedì prossimo, affinchè i deputati delle provincie lontane possano arrivare. L'apertura avrà luogo nel palazzo del Sultano.

Costantinopoli, 13. — Gli incaricati d'affari stranieri, specialmente l'inglese, fanno tutti gli sforzi affinchè la Porta e i montenegrini si pongano d'accordo. I delegati montenegrini cederebbero in qualche punto, se la Porta non continuasse a respingere le loro domande principali.

Washington, 13. — La legislatura democratica della Luigiana decise di sostenere la politica di Hayes.

I ministri degli affari esteri e dell'interno stanno preparando alcuni progetti per riorganizzare i loro dipartimenti.

Costantinopoli, 13. — La nomina di Khalil Cherif ad ambasciatore a Parigi è annunziata ufficialmente.

Assicurasi che Namyk pascià sarà nominato presidente del Senato.

I giornali turchi continuano a combattere qualsiasi cessione territoriale al Montenegro.

Bruxelles, 13. — Il corrispondente parigino dell'*Indépendance Belge* ebbe un colloquio con Ignatieff. Il generale disse che è munito di pieni poteri e che è contrario all'idea di concedere alla Turchia il termine di un anno per mettere in esecuzione le riforme. Soggiunse che, se la Turchia non eseguisse le riforme, l'accordo fra le potenze non le obbligherebbe ad intervenire, ma le obbligherebbe a non opporsi all'intervento di una o più potenze. Se l'Inghilterra, terminò dicendo il generale, accettasse anche in parte di entrare in trattative, egli continuerebbe i negoziati, ma la Russia vuole una soluzione immediata, perchè non può conservare il suo esercito senza utilizzarlo.

Parigi, 13. — Il *Temps* racconta un colloquio che un suo redattore ebbe col generale Ignatieff. Il generale disse che la sua missione consiste nell'ottenere una sanzione formale delle decisioni della conferenza; che la Russia mira alla sostanza, ma che riguardo alla forma ammetterebbe indifferentemente o un protocollo firmato dalle sei potenze, o un istrumento diplomatico firmato dalla sola Turchia, ma controfirmato dalle potenze. Il protocollo dovrebbe manifestare la ferma volontà delle potenze di vedere eseguite dalla Porta le riforme stabilite dalla conferenza. Il voto formulato dalla conferenza riceverebbe così una sanzione positiva. La Russia, soggiunse il generale, non vorrebbe accordare alla Turchia un termine maggiore di 2 mesi per eseguire le riforme, e, spirato questo termine, le potenze non sarebbero obbligate di agire collettivamente, ma bensì, in virtù del protocollo, di lasciare esercitare liberamente l'intervento armato da una o più fra le potenze firmatarie. La Russia non accetterebbe il termine di un anno, il quale del resto non fu proposto dall'Inghilterra formalmente.

Ignatieff espresse quindi la speranza che l'Inghilterra accetterà l'idea di una sanzione collettiva dei lavori della conferenza; tuttavia, egli soggiunse, il nostro desiderio di conservare la pace è così vivo che anche nel caso che l'Inghilterra entrasse solo in parte nelle nostre idee, io non romperei le trattative, ma farei al contrario nuovi sforzi per provocare nuove decisioni. Soltanto bisogna affrettarsi perchè non possiamo lasciare l'esercito inattivo, e bisogna utilizzarlo o preparare il suo licenziamento. Il desiderio di mantenere la pace, soggiunge il redattore del *Temps*, spiega il motivo pel quale il generale Ignatieff non ha ancora fissata la sua partenza. Il generale Ignatieff è munito dal suo governo di pieni poteri.

Costantinopoli, 13. — Corre voce che il governo, non volendo assumersi la responsabilità di una decisione riguardo al Montenegro, avrebbe l'intenzione di sottoporre la quistione al Gran Consiglio od al Parlamento.

Londra, 13. — *Camera dei lordi.* — Lord Derby, rispondendo a lord Granville, conferma che esistono trattative sulla quistione orientale; spera di poter fra breve fare alcune comunicazioni, ma soggiunge che le trattative non sono ancora ad un tal punto da potere giustificare attualmente una comunicazione.

Camera dei comuni. — Northcote, rispondendo ad Hartington, dice che il governo sta esaminando seriamente le proposte russe.

Berlino, 13. — Bismarck dichiarò nuovamente nel Reichstag che l'istituzione di un ministero dell'Impero non è opportuna e che d'altronde anche i ministri imperiali dipenderebbero dall'imperatore, il quale ha sempre un voto decisivo.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Programma relativo al premio Carpi
per gli anni 1877 *e* 1878.

Per l'anno 1877 il premio di lire 500 fondato dal dottor Pietro Carpi, sarà conferito all'autore della migliore memoria di fisica sperimentale contenente risultamenti nuovi, ottenuti in un laboratorio del Regno, che sarà presentata all'Accademia prima del 31 dicembre 1877.

Per l'anno 1878 il detto premio spetterà invece all'autore italiano del miglior lavoro originale di fisica matematica, presentato all'Accademia avanti la fine dell'anno medesimo.

Le memorie dovranno essere inedite e scritte in italiano o in latino; e non potranno pubblicarsi a parte, o inserirsi in altri periodici scientifici, se non dopo che saranno state pubblicate negli atti dell'Accademia.

Le memorie dovranno pervenire alla R. Accademia dei Lincei, residente in Campidoglio, franche delle spese di porto.

Ciascun autore potrà, a sua scelta, o sottoscrivere col proprio nome la sua memoria, o apporvi una epigrafe ripetuta in una scheda suggellata, entro cui sarà scritto il nome col domicilio.

L'Accademia ha facoltà di pubblicare nei suoi atti, anche prima del giudizio pel premio, le memorie sottoscritte dagli autori che fossero intanto giudicate meritevoli d'inserzione negli atti stessi.

Il premio sarà conferito dietro relazione di una Commissione, approvata dall'Accademia. L'autore della memoria premiata ne avrà cento copie.

Se la memoria premiata sarà una di quelle non sottoscritte, si aprirà la scheda suggellata, e si pubblicherà la memoria col nome dell'autore.

Le altre schede suggellate saranno bruciate.

I soci ordinari dell'Accademia sono esclusi dal concorso.

Roma, 7 gennaio 1877.

Il Segretario P. Volpicelli. — *Il Presidente* Q. Sella.

NOTIZIE DIVERSE

Il Myrica cerifera. — La *Revue agricole de Provence* dice che l'albero da cera (*Myrica cerifera*) si potrebbe utilmente piantare nei terreni paludosi, perchè possiede in sommo grado la proprietà di migliorare l'aria miasmatica.

Il *Myrica cerifera* è un albero originario della Carolina, che cresce e prospera benissimo nei terreni paludosi, sulle rive dei corsi d'acqua e nei prati bene irrigati.

I frutti della *Myrica cerifera* sono coperti da una specie di cera farinosa, che serve alla fabbricazione della cosidetta *cera vegetale*, e di candele che ardono producendo un gradito profumo.

Il giornalismo a Téhéran. — A Téhéran si annunzia imminente la pubblicazione di un nuovo giornale, il *Ruz-nameh-i-Hmi*, che sarà unicamente consacrato alle questioni scientifiche.

Attualmente nella capitale della Persia si pubblicano tre giornali: uno militare, uno scientifico, e l'*Iran*, gazzetta ufficiale, che vede la luce tre volte al mese.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Fisenze, 13 marzo 1877 (ore 3 17).

Venti forti di maestrale in Sardegna, nell'ovest e nel nord della Sicilia. Mare grosso soltanto a Portotorres, a San Teodoro e a Trapani; agitato a Palermo. Calma nel resto d'Italia. Cielo coperto dalla Palmaria ad Ancona, a Venezia e in Sardegna; generalmente sereno altrove. Pressioni diminuite da 2 a 6 mill. nell'Italia superiore, in Toscana e nelle Marche; leggermente aumentate nell'Italia inferiore, a Porto Empedocle 763 mill., Genova e Venezia 757 mill. Venti forti di nord-ovest, tranne nel mezzogiorno, e mare grosso a settentrione dell'Inghilterra. Forte depressione barometrica in Prussia (22 mill.) ed in Boemia (17 mill.). Iersera neve a Rimini; greco-levante forte a Moncalieri. Temperatura minima nella scorsa notte 5 gradi sotto zero a Camerino e 4 ad Urbino. I venti di ponente e tramontana accennano ad aumentare d'intensità in vari punti del Mediterraneo. Tempo turbato specialmente nel nord e nel centro d'Italia.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 14 marzo 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1877	—	—	76 50	76 45	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	81 50	81 45	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	80 65	80 55	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 60
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1245 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1877	500 —	250 —	439 50	439 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	410 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	640 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 85	107 60	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 17	27 12	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 69	21 66	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1877: 78 65 fine.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

Il Sindaco: A. PIERI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 28 del mese di febbraio 1877

1177

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 58,500,000

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 163,756,769 56
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 141,469,413 49	167,886,839 08	» 169,136,781 41
	id. maggiore di 3 mesi	» »		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 549,425 59		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 25,868,000 »		
	Cambiali in moneta metallica	» 1,249,942 33	1,249,942 33	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 45,252,422 51
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 44,526,038 97		» 48,432,843 84
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 2,600,615 60		
	Id. id. per fondo pensioni o cassa di previdenza	» »		
	Effetti ricevuti all'incasso	» 1,306,189 27		
Crediti *				» 302,398,730 26
Sofferenze				» 5,948,918 45
Depositi				» 738,957,065 57
Partite varie				» 20,199,507 97
			Totale	L. 1,494,083,069 57
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 1,342,929 13
			Totale generale	L. 1,495,425,998 70

* Tesoro dello Stato c/ mutuo in oro a termini della Conv. 1° giugno 1875	L. 44,334,975 22	302,398,730 26
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	» 40,000,000 »	
Tesoro dello Stato c/ quota sul mutuo di 50 milioni in oro	» 29,791,460 »	
Conversione del Prestito Nazionale	» 138,272,295 04	
Azionisti a saldo azioni	» 50,000,000 »	

PASSIVO.

Capitale	L. 200,000,000 »
Massa di rispetto	» 23,190,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 371,355,909 40
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 37,726,240 85
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 63,347,111 05
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 738,957,065 57
Partite varie	» 58,659,601 26
Totale	L. 1,493,235,928 13
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 2,190,070 57
Totale generale	L. 1,495,425,998 70

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro	L. 28,766,973 50
Argento	» 56,650,785 70
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 158,719 68
Biglietti consorziali	» 73,301,924 50
Riserva	L. 158,878,403 38
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 4,487,690 49
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» 390,675 69
Cassa	L. 163,756,769 56

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	
da L. 50	959,244	L. 47,962,200 »
da L. 100	1,439,135	» 143,913,500 »
da L. 500	343,693	» 171,846,500 »
	Somma	L. 363,722,200 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 7 da 20 e 28 da 10 a L. 5 32		L. 2,234 40
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	N. 23	» 23,000 »
da L. 25	» 289,053	» 7,226,325 »
da L. 40	» 9,185	» 367,400 »
da L. 250 della cessata Banca di Genova	» 59	» 14,750 »
	Totale	L. 371,355,909 40

Il rapporto fra il capitale utile alla tripla circolaz. L. 130,555,555 e la circolaz. L. 371,355,909 40 è di uno a 2 84 4

Il rapporto fra la riserva L. 158,878,403 38 e la circolazione L. 371,355,909 40 e gli altri debiti a vista . » 37,726,240 85 — L. 409,082,150 25 è di uno a 2 57 4

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» 5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 0/0
Per le anticipazioni su sete	» 5 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Prezzo corrente delle azioni	L. 1961 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 13 20

Roma, 10 marzo 1877.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nella udienza del dì otto corrente mese, innanzi la prima sezione di questo tribunale civile, all'asta pubblica ed a primo esperimento ha avuto luogo la vendita del seguente immobile espropriato sulla istanza del Banco di Sconto Antonio Colla e C°, rappresentato dal detto Colla, ed in danno di Vincenzo Borzoni, e cioè:

La vigna posta in questa città fuori porta Cavalleggeri, intestata nel catasto rustico a D. S. Vincenzo Borzoni fu Sante, numero di mappa 152 principale, 298, 298 sub. 1, 299, 300, contrada Mura di Roma, riferendosi il detto numero 299 a casa e il n. 300 al fienile, facendo parte della casa e fienile della vigna anzidetta.

Non che in via delle Fornaci, casa, forno, aia e capannone, rione e mappa 152, numeri di mappa principale 541, 299, 300, intestata al signor Vincenzo Borzoni, nel registro dei possessori di vendita per fabbricati nel comune di Roma, numero progressivo 696, e confinante con la proprietà della famiglia Davidi, fratelli Lovatti e la via pubblica, gravata per l'esercizio millecottocentosettantasei dell'annua imposta erariale in principale complessiva di lire centosessantotto e centesimi diciannove.

Che un tale fondo fu aggiudicato al creditore espropriante Banco di Sconto A. Colla, rappresentato come sopra, per il prezzo precedentemente offerto a sensi dell'articolo 673 procedura civile nella somma di lire diecimila e novantuna e centesimi quaranta.

Avverte pertanto che su tale prezzo potrà ora offerirsi l'aumento del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria entro il termine di giorni quindici che va a scadere col ventitrè dell'andante mese, uniformandosi a quanto è prescritto nel disposto dall'articolo 680 del Codice di procedura suddetto.

Roma, 9 marzo 1877.

1170 Il canc. Pietro Paolo Ercoli.

(3ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Agli eredi consanguinei di De Rosaz.

In forza di un ordine dell'inclito tribunale di Giustizia (divisione della Cancelleria) pronunciato relativamente alla causa della successione del cavaliere Francesco De Rosaz, ed a quella di Rimer ed altri contro De Rosaz ed altri 1876, D. 192, coloro che pretendono al titolo di eredi, a seconda della legge vertente sulla divisione delle successioni intestate del fu cavaliere Francesco De Rosaz già avvocato presso i tribunali di Parigi e dottore in legge residente al num. 51, Upper Bedford Place nella Contea di Middlesex, ed al n° 1, Krundel Terrace Brighton nella Contea di Sussex, il testatore nella summentovata causa, i quali siano stati in vita all'epoca del decesso del medesimo che ebbe luogo il 21 settembre 1876, o che pretendono aver diritto sia per testamento od in altro modo ai beni immobili del testatore che appartengono ai suoi eredi, o che pretendano essere esecutori testamentari od amministratori dell'asse mobile di uno o più degli eredi morti, vengono invitati a comparire personalmente o per mezzo del loro procuratore legale prima o non più tardi del 16 aprile 1877 nel gabinetto giudiziale del vicecancelliere sir Richard Malins, situato al n° 3, Stone Buildings, Lincoln's Inn, nella Contea di Middlesex, onde provare i loro diritti, sotto pena di vedersi esclusi dai vantaggi risultanti dal riferito ordine.

Giovedì 26 aprile, a mezzogiorno, si procederà nel gabinetto del sullodato vicecancelliere alla verificazione dei titoli.

Dato il 19 febbraio 1877.

Alfred Rawlinsen ufficiale magg.

Richards Taylor e Figlio procuratori legali degli attori, 4, Field Court, Grays Sond, Londra.

916

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno 3 del p. v. mese di aprile, alle ore 2 pom., si terrà in questi uffici dell'Intendenza un pubblico incanto per l'appalto dell'impresa di fornitura degli oggetti di casermaggio inservienti al Corpo delle guardie doganali descritti nell'apposito capitolato, procedendosi all'esperimento sotto la presidenza dell'intendente o di chi per esso, secondo le norme e le formalità qui sotto indicate:

Le offerte verranno fatte per scheda segreta presso questa Intendenza, e saranno accompagnate dalla quitanza di Tesoreria comprovante il deposito ivi eseguito a garanzia dell'offerta nella somma di lire 50 mila; la quale somma potrà anche constare di cartelle di rendita 3 o 5 per 0\|0 al valore di Borsa della giornata in cui seguirà il deposito.

L'asta verrà aperta sul prezzo di centesimi 14 per ciascun giorno e per ciascun lotto presente nelle brigate e corpi di guardia, secondo i dati del ruolo organico della forza doganale compreso dalla tabella n. 2 annessa al capitolato, e sarà aggiudicata l'impresa al miglior offerente, entro però il limite del *maximum* fissato nella scheda normale predisposta dal Ministero.

L'appalto sarà duraturo per anni nove a farsi dal 1° gennaio 1878 e l'appaltatore dovrà allestire e consegnare alle Intendenze, cui si estende l'appalto, gli oggetti tutti di casermaggio dei quali assunse la fornitura, almeno quindici giorni prima di quello fissato pel cominciamento del contratto.

Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione provvisoria, che andranno a scadere alle ore 2 pomeridiane del giorno 18 del p. v. mese di aprile, potrà essere presentata l'offerta, non minore del ventesimo, in diminuzione del prezzo dell'appalto provvisoriamente aggiudicato.

Seguito il deliberamento definitivo, sarà stipulato per atto pubblico amministrativo il contratto formale coll'appaltatore, il quale, oltre al deposito già fatto delle lire 50,000 per essere ammesso all'incanto, dovrà depositare alla stipulazione del contratto altre lire 150,000, a garantire così colla complessiva somma di lire 200,000 la fedele e puntuale esecuzione degli obblighi assunti.

Tutte le spese d'asta e contrattuali d'ogni specie, comprese quelle di stampa degli avvisi d'asta, delle note trasmissive e del capitolato, dovranno sostenersi esclusivamente dall'appaltatore. Per la liquidazione della tassa di registro, ed anche per ogni altro effetto di ragione, è a ritenersi che gli uomini della forza doganale accasermata ascendono a 14,000, esclusi gli ammogliati e le guardie non accasermate per difetto di locali od accasermate nelle barche doganali.

L'appaltatore deliberatario dell'impresa avrà facoltà, a termini del contratto in corso, di rilevare da quello cessante tutto il materiale del casermaggio quale trovasi distribuito presso le singole brigate e corpi di guardia al prezzo di perizia e nei modi accennati nel capitolato d'appalto.

Saranno del resto osservate le norme sancite dal vigente regolamento per l'amministrazione del Patrimonio dello Stato e i patti e le condizioni più speciali portate dal capitolato d'oneri che deve far parte integrante del contratto, e che a maggior comodo degli aspiranti all'impresa sarà ostensibile non solo presso questa Intendenza, ma ancora presso le Intendenze di Torino, Milano, Verona, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Livorno, Napoli e Palermo.

Roma, addì 12 marzo 1877.

1188 *L'Intendente:* TARCHETTI.

Provincia e Circondario di Roma

COMUNE DI LEPRIGNANO

AVVISO D'ASTA per il taglio ceduo della macchia comunale di Civitucola, posta nel quarto detto del Lago.

In conseguenza di autorizzazione ricevuta dalla Regia prefettura di Roma sopra favorevole parere della Regia Ispezione Forestale del dipartimento di Roma in data 19 febbraio 1877,

Si fa noto che nel giorno 20 marzo corrente, alle ore 2 pomeridiane, avanti al sindaco sottoscritto, colla assistenza del segretario comunale ed intervento di due deputati dell'arte agraria di questo comune, nella sala comunale avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'appalto del taglio ceduo della macchia comunale di Civitucola, sita nel quarto del Lago, in base alla perizia redatta dal perito agronomo signor Carlo Marcucci, ed in aumento al valore peritale di lire 10,175.

L'asta seguirà col sistema della estinzione delle candele vergini a favore del migliore offerente.

Non potrà adire all'asta chi non presenti benevisa sicurtà solidale da riconoscersi dalla stazione appaltante, e non faccia un previo deposito di L. 300 per le approssimative spese d'asta, registro, diritti, ecc.

Le offerte non potranno essere minori di lire 30 ciascuna e fatte nella ragione decimale.

I fatali per offrire un aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di prima delibera scadono col giorno 6 aprile, alle 12 meridiane precise.

La perizia ed i capitolati generale e speciale sono ostensibili nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Il taglio verrà eseguito nella stagione silvana 1877-78, ed il pagamento della metà del prezzo di delibera sarà eseguito contemporaneamente alla stipulazione del contratto definitivo, e l'altra metà non oltre il mese di maggio 1878.

Restano ferme nel resto le disposizioni generali e speciali delle leggi e dell'analogo capitolato.

Leprignano, 5 marzo 1877.

Il Sindaco: FRANCESCO LAUDI.

1187 AVV. G. MATALONI *Segretario.*

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO NEL PRIMO DIPARTIMENTO

Avviso d'Asta.

Si notifica che alle ore 12 meridiane del giorno 3 aprile 1877, nella sala degli incanti, sita negli uffici della suddetta Direzione nel Regio Arsenale di Spezia, avanti il colonnello commissario direttore, e presso la Direzione di Commissariato militare marittimo del 2° dipartimento in Napoli, e la Direzione di Commissariato militare marittimo del 3° dipartimento in Venezia, si procederà simultaneamente, col metodo delle schede segrete contenenti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per la provvista in un solo lotto di

Chilogrammi 58,600 olio di olive di 1ª qualità per macchine per lire 76,180.

La consegna sarà fatta nel Regio Arsenale di Spezia nel modo indicato nel capitolato.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suindicati uffici le loro offerte sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute ed aperte le schede degli accorrenti. Quindi da questa Direzione di Commissariato militare marittimo del primo dipartimento, tosto conosciuto il risultato degli altri incanti, sarà deliberata l'impresa provvisoriamente a quell'offerente che dai tre incanti risulterà il maggior oblatare, e ciò a pluralità di offerte, e che abbia superato od almeno raggiunto il ribasso minimo stabilito nella scheda dell'Amministrazione.

Le offerte dei concorrenti dovranno essere redatte su carta bollata da L. 1 20.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero di Marina e presso le suddette Direzioni di Commissariato.

Il termine utile per offrire il ribasso non minore del ventesimo è fissato a giorni 20 decorrendi dalle ore 12 meridiane del giorno in cui sarà pubblicato l'avviso del deliberamento.

Per cauzione dell'impresa e per essere ammessi a concorrere si depositeranno lire 7618 in contanti od in cartelle del Debito Pubblico al prezzo corrente nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Per le spese approssimative di contratto si depositeranno lire 750.

Spezia, 14 marzo 1877.

1184 *Il Capitano Commissario ai Contratti:* G. S. CANEPA.

BANCA GENERALE

(1ª *pubblicazione*)

Gli azionisti della Banca Generale sono convocati in assemblea generale pel giorno 7 aprile prossimo, alle ore 12 meridiane, nella Sede dello Stabilimento in Roma, via del Plebiscito, n° 107, per deliberare ai termini dell'articolo 28 degli statuti sopra i seguenti oggetti:

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2° Relazione dei revisori dei conti sul bilancio 1876, e relative deliberazioni;
3° Nomina dei consiglieri d'amministrazione in sostituzione di quelli uscenti d'ufficio nel 1877;
4° Nomina di tre revisori.

Avvertenze:

Per avere accesso all'assemblea dovrà farsi il deposito di almeno 20 (venti) azioni:

in **Roma**, presso la Sede della Banca Generale;
in **Napoli**, presso la Banca Napoletana;
in **Firenze**, presso i signori Em. Fenzi e C.;
in **Milano**, presso la Banca Generale, Sede di Milano;
in **Venezia**, presso la Banca Veneta;
in **Trieste**, presso i signori Morpurgo e Parente;
in **Vienna**, presso l'Union Bank,

dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ritirando il biglietto di ammissione all'assemblea, sul quale sarà indicato il numero delle azioni possedute o rappresentate.

Ogni venti azioni danno diritto ad un voto.

L'azionista avente diritto ad un voto può farsi rappresentare all'assemblea da altro azionista ugualmente avente diritto di voto, mediante mandato espresso nel biglietto d'ammissione.

Nessuno potrà avere più di 25 voti, qualunque sia il numero di azioni possedute o rappresentate.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario che vi siano presenti 15 azionisti e che i votanti rappresentino almeno il decimo del capitale.

Roma, 10 marzo 1877. 1166

SOCIETÀ ANONIMA
per l'Illuminazione a Gas della Città di Novara

Dal 1° aprile prossimo la Società paga la cedola semestrale 1° aprile 1877 delle sue azioni in lire dieci presso il cassiere Antonio Ranza, casa Cipollino, sotto i Portici Nuovi.

Novara, lì 11 marzo 1877.

Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente: NATALE SANTINI.

1190

N. 61.

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA per l'appalto della formazione di un tratto di murazzo lungo il Po, a monte del ponte di pietra, con costruzione di pubblici lavatoi.

Alle ore 2 pomeridiane di lunedì 2 del prossimo venturo mese di aprile, nel civico palazzo e nella sala destinata alle adunanze della Giunta municipale, con assistenza del sindaco o di un suo delegato e coll'opera del segretario sottoscritto, si procederà all'incanto a partiti segreti, secondo le norme stabilite nel regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, per l'impresa della formazione di un tratto di murazzo lungo il Po a monte del ponte di pietra, cominciando dalla parte già esistente fino alla via Cavour, della lunghezza di metri 65 circa, con costruzione di pubblici lavatoi, il cui importo è approssimativamente calcolato in lire 116,000 (di cui lire 4000 a corpo e lire 112,000 per opere e provviste a misura), e meglio come il tutto trovasi descritto e designato nei capitoli di condizioni speciali e nel relativo progetto approvati dalla prefata Giunta in seduta del 21 febbraio p. p.

L'impresa sarà aggiudicata a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto, sui prezzi notati ed indicati nei precitati capitoli speciali ed annessovi elenco, maggiore diminuzione di un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo prestabilito dal sindaco in ischeda suggellata e deposta sul banco dell'incanto alla presenza degli astanti al momento dell'apertura dell'adunanza, la quale scheda resterà sigillata sin dopo ricevute e lette tutte le offerte presentate, sotto l'osservanza del progetto in un foglio di disegni e delle condizioni speciali anzidette, non che dei capitolati ed elenchi in queste enunciati.

Per essere ammessi a far partito gli aspiranti dovranno presentare un certificato di data non anteriore di un anno spedito da un ingegnere capo di servizio pubblico, nel quale si attesti aver essi eseguita qualche opera d'importanza e si certifichi della loro onestà ed idoneità; dovranno inoltre fare a cautela dell'asta, a mani del civico tesoriere pur presente, il deposito di lire 11,600 in danaro ovvero in cartelle del Debito Pubblico dello Stato o della Città al portatore ed al valore in corso, il quale deposito sarà restituito ai non deliberatari non appena terminato l'incanto ed al deliberatario subito dopo stipulato l'atto di sottomissione con cauzione, a cui si addiverrà entro otto giorni dopo che l'aggiudicazione si sarà resa definitiva.

Le schede d'offerta, estese su carta bollata da una lira, sottoscritte e chiuse in pieghi sigillati, saranno all'apertura dell'incanto rimesse, col certificato anzidetto, dagli aspiranti in persona a mani del sindaco, o del suo delegato, il quale ne darà lettura agli astanti.

L'impresa dovrà essere portata a compimento prima di aprile dell'anno 1878.

Il termine utile (fatali) per la presentazione d'offerta di ribasso non inferiore del ventesimo dai prezzi di aggiudicazione è di giorni 15, che vanno a scadere alle ore 2 pomeridiane di martedì 17 aprile del corrente anno.

Il progetto, i capitoli delle condizioni speciali coll'annessovi elenco e gli altri capitolati ed elenchi in quelli enunciati, alla cui osservanza è subordinata l'impresa, sono visibili nel civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Le spese tutte degli incanti, del contratto, con una copia del medesimo per la Città, delle copie dei disegni ed ogni altra accessoria sono a carico dell'aggiudicatario.

Torino, dal Palazzo municipale, addì 13 marzo 1877.

1182 *Il Segretario:* C. FAVA.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui negli avvisi d'asta del 22 febbraio ultimo scorso, relativo ai

Lavori di ripulitura dei prospetti di vari fabbricati militari in Roma, per la somma di lire 12 mila,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 19 16 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono alle ore 11 antimeridiane del giorno 28 del corrente mese.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 8 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 5 pomeridiane.

Sarà facoltativo agli aspiranti di presentare le loro offerte a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di queste ultime offerte però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima della scadenza del termine utile (fatali) e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Dato in Roma, li 12 marzo 1877.

Per la Direzione
Il Segretario: C. ARNAUD.

1183

N. 75.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antim. di martedì 3 aprile p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Novara, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione del tronco della strada nazionale n° 7, da Arona alla Svizzera per Pallanza, scorrente in provincia di Novara, compreso fra l'abitato di Gravellona ed il torrente Valmara al confine svizzero, escluse le traverse di Pallanza e Cannobio, della lunghezza di metri 38,899, per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 17,545.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare,** estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 25 agosto 1876, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Novara.

La manutenzione comincierà dal giorno della regolare consegna e continuerà fino al 31 marzo 1886.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto.

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1,870.

La cauzione definitiva è di lire 585 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 12 marzo 1877.

Per detto Ministero

1167 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

(3ª *pubblicazione*)

BANCA BERGAMASCA DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI

Pagamento del dividendo.

Il Consiglio d'amministrazione della Banca Bergamasca di Depositi e Conti Correnti avvisa che l'assemblea degli azionisti tenutasi il 5 marzo ha deciso di pagare il *coupon* risguardante il secondo semestre dell'esercizio 1876, delle sue azioni, in ragione di lire tre e centesimi settantacinque per ogni azione.

Tale pagamento verrà eseguito a partire dal 1° aprile venturo e verso consegna della cedola n° 8:

a **Bergamo,** alla propria Sede;

a **Milano,** presso la Sede della Banca Generale.

Bergamo, 6 marzo 1877. 1155

CONSIGLIO DEGLI OSPITALI IN LODI

Affitto di stabili — Aumento del ventesimo.

In esito all'asta del giorno 8 marzo 1877 venne deliberata la locazione del podere *Pezzolo di Tavazzano con annesso molino e pila,* posto in comune di Villaresco, circondario di Lodi, per l'annuo affitto di italiane lire 45,600.

Chi intendesse di aspirare all'affitto, migliorando l'offerta mediante aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di delibera, potrà presentare al protocollo dell'Ospitale Maggiore in Lodi la relativa scheda non più tardi del mezzodì del giorno 14 aprile 1877.

L'offerta, scritta in bollo da una lira, dovrà essere cautata col deposito di italiane lire 30,000.

L'affitto è di anni 12 decorribili dall'11 novembre 1879 in avanti.

Il capitolato è ostensibile presso la segreteria del Luogo Pio. 1144

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nella udienza del di 8 corrente, innanzi la prima sezione di questo tribunale civile, all'asta pubblica ed a primo ribasso ha avuto luogo la vendita del seguente immobile espropriato sulla istanza di anna Raimondi nella qualità come dagli atti ed in danno di Maria Serra vedova Mannucci, e per essa dei suoi eredi, e cioè:

Il terreno pascolivo olivato, vocabolo Vassi o Quintigliola, n. 634, sez. 6a, confinante con i beni Bulgarini, Massimi, Innocenti, e Convento di S. Marcello di Roma, salvi, ecc., posto nel territorio di Tivoli, gravato dell'annuo tributo di lire sei e centesimi quarantaquattro, valutato lire seicentoquindici e centesimi cinquanta.

Che detto fondo fu aggiudicato al signor Pietro De Angelis fu Lorenzo per il prezzo offerto di lire cinquecentocinquantotto e centesimi novantacinque; mentre per gli altri fondi rimasti invenduti si ordinò la rinnovazione dell'incanto col ribasso di due decimi consecutivi.

Avverte pertanto che chiunque voglia offerire l'aumento del sesto sull'indicato prezzo, e per il fondo come sopra descritto, potrà farlo con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria civile entro il termine di giorni quindici che va a scadere col ventitrè del corrente mese, uniformandosi a quanto è prescritto nel disposto dell'articolo 680 procedura civile.

Roma, li 9 marzo 1877.

1172 Il canc. Pietro Paolo Ercole.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del 10 corrente mese, innanzi la prima sezione di questo tribunale civile, all'asta pubblica ed a primo esperimento ha avuto luogo la vendita del seguente immobile espropriato ad istanza di Giuseppe Cearini ed in danno di D. Domenico e Stefano Salvatucci, e cioè:

Il terreno macchioso seminativo, olivato sito nel territorio di Fiano, in contrada Valle Nocchia o Val Casale, appartenente agli espropriati Salvatucci, nella quantità di circa tre quarte, confinante con i beni Biondi, Bassanelli Pasquale, Paciotti Giovanni, Suffoncini Giovanni, e strada di Val Casale, segnato in mappa sezione 2a al nn. 565, 569 e 570, gravato dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 7 84 e dell'imposta provinciale e comunale di lire 4 86.

Che un tale fondo fu aggiudicato al creditore istante signor Giuseppe Cearini per il prezzo offerto di lire 1271 51.

Ed ora avverte che su questo prezzo chiunque il voglia potrà farvi l'aumento del sesto con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria civile entro il termine di giorni quindici che va a scadere col dì 25 corr., uniformandosi a quanto è prescritto dall'articolo 680 P. civile.

Roma, li 12 marzo 1877. — Il cancelliere, firmato; Pietro Paolo Ercole.

Per copia conforme che si rilascia per uso di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, dalla cancelleria del suddetto tribunale, questo dì 12 marzo 1877.

1181 Il vicecanc. Carlo Pagnoncelli.

AVVISO.

(2a *pubblicazione*)

Con decreto 19 febbraio scorso il tribunale d'Asti autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico a ridurre al portatore il certificato nominativo di rendita cinque per cento in data 26 aprile 1862, nn. 11657 nero-406957 rosso, intestato a favore di Oddone Maurizio di Carlo, domiciliato in Asti, ora defunto, per essere rimesso agli eredi del suddetto, cioè a Giuseppina e Felicita sorelle Oddone fu Carlo ed a Giovanni Amedeo e Felice fratelli Tocco.

967 Avv. E. Giovanelli.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nella udienza del di 8 corrente mese, innanzi la seconda sezione di questo tribunale, all'asta pubblica ed a quarto ribasso ha avuto luogo la vendita dei seguenti immobili espropriati sulla istanza del sig. Giuseppe Guerrini surrogato ai signori Fantini ed in danno del duca signor Romualdo Braschi, e cioè:

1° Tenuta denominata di Vitriano, posta nel territorio di Tivoli, con terreni a vigna bassa, alberati, vitati, olivati con mille e cento alberi, con fabbriche, grotte, tinello, pozzo e vasche, della quantità di rubbia centonovantasette ed un quartuccio e mezzo, confinante col territorio di S. Paolo, Accademia Ecclesiastica, Conservatorio di S. Getulio e la vedova Buona Moneta, segnato in mappa sezione 3a col numeri 314, 315 1, 315 2, 317, 320, 323, 744 1, 744, 832 2, 833, e sezione 7a, numeri 31 e 66, stimato dal perito scudi trentamila, novecentouno e baiocchi sessanta, pari a lire centosessantaseimila e novantasei e centesimi dieci.

2° Appezzamento di terreno olivato con cinquantanove alberi, ritenuto da Pietro Ortoni, che corrisponde alla quinta di rubbia uno ed un quartuccio e mezzo, segnato in mappa sezione 3a coi numeri 318 1, 318 2, 319, che fa parte della suddetta tenuta, stimato dal perito scudi sessantaquattro e baiocchi sessantacinque, pari a lire trecentoquarantasette e centesimi quaranta nove.

3° Altro appezzamento olivato con cinquantadue alberi che si ritiene da Giuseppe Franchi, che corrisponde alla quarta di tavole 14 53, che fa parte della suddetta tenuta, stimato dal perito scudi sessantuno e baiocchi venticinque, pari a lire trecentoventotto e centesimi ventuno.

4° Appezzamento vignato con 186 piante di olivi sparsi, ritenuto da Salvatore Cocciarri che corrisponde alla quinta per la vigna e la quarta per li olivi, di tavole 18 07, che fa parte della suddetta tenuta, segnato in mappa alla sez. 3a coi numeri 322, 322 2, stimato dal perito scudi 375 94, pari a lire 2020 cent. 67 1/2.

Che detti fondi furono aggiudicati al signor Achille Saraiva, procuratore legalmente esercente in Roma, per persona da nominarsi e che indi designò nel signor conte Filippo Bennicelli da Roma, per il prezzo offerto in ciascun lotto come siegue, mentre per gli altri lotti rimasti invenduti si ordinò il reincanto col ribasso di un decimo, e così furono deliberati:

Il 1° lotto per lire 100,500 - Il 2° lotto per lire 210 - Il 3° lotto per lire 200 - Il 4° lotto per lire 1200.

Avverte pertanto che chiunque voglia potrà offerire l'aumento del sesto sulli indicati prezzi con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria civile entro il termine di giorni quindici che va a scadere col ventitrè dell'andante mese, uniformandosi a quanto è prescritto nel disposto dell'articolo 680 del Codice di procedura civile.

Roma, li 9 marzo 1877.

1171 Il canc. Pietro Paolo Ercole.

AVVISO.

(2a *pubblicazione*).

Il tribunale di Monteleone Calabria sotto la data 31 dicembre 1876 autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a cambiare da borderò intestati quelli distinti coi numeri 310532 rosso, 127592 nero, 234868 rosso, 51928 nero, emessi a nome di Paolo e Salvatore Stanganelli fu Stefano, in borderò al latore. Ed ordina che il presente decreto fosse pubblicato nel *Giornale Ufficiale del Regno*, per tre volte a dieci giorni d'intervallo, per gli effetti di cui nell'articolo 89. Facultà gl'istanti nella qualità assunta di potere alienare e disporre dei detti borderò.

939

Bando per vendita giudiziaria

(2a *pubblicazione*).

Nel giudizio di spropriazione promosso da Nardoni Francesco, domiciliato a Caprarola, ed elettivamente in Viterbo presso il procuratore Carlo avv. Borgassi,

Contro

Brunetti Angelo del fu Giuseppe, tanto in nome proprio, quanto come erede del fu Loreto suo fratello, domiciliato pure a Caprarola, contumace,

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo,

Visto l'atto di precetto per l'esecuzione dei beni immobili infradescritti, notificato al debitore il 13 luglio 1876 dall'usciere Filippo Mercatali e trascritto all'ufficio delle ipoteche di Viterbo il 16 luglio suddetto al volume 24, foglio 109, n. 696;

Vista la sentenza pronunciata da questo tribunale civile e correzionale il 9, pubblicata il 14 e registrata il 27 settembre 1876, al foglio 79, libro VII, n. 1671, colla quale si autorizzò la vendita al pubblico incanto degli stabili esecutati, sotto la osservanza delle condizioni pure in appresso riportate; sentenza legalmente notificata allo stesso debitore l'11 ottobre successivo dall'usciere Mercatali e trascritta all'ufficio ipotecario di Viterbo il 17 mese stesso al vol. 26, foglio 145, n. 1175;

Visto il decreto presidenziale in data di ieri, mediante il quale fu stabilita l'udienza del 19 aprile prossimo futuro, onde procedersi al suddetto incanto,

Rende a pubblica notizia che alla pubblica udienza che si terrà da questo tribunale il giorno di giovedì 19 aprile 1877, ore 11 antimeridiane, si procederà all'incanto degli stabili in appresso descritti, e colle condizioni pur sotto specificate.

Descrizione dei fondi.

1° lotto. — Terreno seminativo vitato, posto nel territorio di Caprarola, contrada Riario, di tavole 6 30, pari ad are 63, distinto in quella mappa censuaria, sezione 1a, col n. 1448, confinante Pulcinelli Giuseppe, Ruzzi Vittoria vedova Tedeschi, Ruzzi Egidio, salvi, ecc.

2° lotto. — Terreno seminativo vitato in detto territorio, in contrada Piani, della quantità di tavole 3 27, pari ad are 32 e centiare 70, distinto in detta mappa col n. 566, sezione 4a, confinante Stoppini Serafina in Majoli, Fraticelli Nicola, Colopardi Pietro, salvi, ecc.

3° lotto. — Terreno seminativo in detto territorio, in contrada la Spina o Pontone, della quantità superficiale di tavole 5 63, pari ad are 5 e centiare 30, distinto in detta mappa col n. 170, sezione 4a, confinante Brazziches Maria in Cristofari, Pulcinelli Francesco e fosso della Spina.

4° lotto. — Terreno seminativo in detto territorio, in contrada Scardaneto, di tavole 5 39, pari ad are 53 e centiare 90, segnato in detta mappa col n. 252, sez 2a, confinante il Beneficio di S. Rocco, oggi Demanio dello Stato, Borgna Francesco e fratelli, Cristofari Giuseppe, salvi, ecc.

5° Lotto. — Terreno in detto territorio, in contrada Coniecchio, di tavole 4 29, pari ad are 42 e centiare 90, segnato in detta mappa col n. 549, sezione 2a, confinante Toparini Luigi, Borgna Camillo e sorelle, la strada, salvi, ecc.

6° Lotto. — Cantina con forno e cascina al di sopra, posti in Caprarola, in contrada Piagge, segnati nella mappa censuaria, sez. 1a, coi numeri 124 e 124 sub. 1, confinante Meloni Elisabetta, Fantini Teresa, la strada, salvi, ecc.

7° Lotto. — Stalla posta in Caprarola, in via del Convento, segnata in detta mappa censuaria, sez. 1a, col numero 93 1/2, confinante Ferri Giacomo, Frizzi Vittoria vedova Ricci, la strada, salvi, ecc.

Condizioni della vendita.

1° La vendita sarà fatta in numero sette separati lotti e precisamente come vennero sopra designati.

2° L'incanto sarà aperto sul prezzo offerto dal creditore istante, nella somma cioè: di lire millecento (L. 1100) per il 1° lotto; di lire ottocentocinquanta (L. 850) per il 2°; di lire centosessanta (L. 160) per il 3°; di lire centocinquanta (L. 150) per il 4°; di lire cento (L. 100) per il 5°; di lire duemila (L. 2000) per il 6°; di lire centocinquanta (L. 150) per il 7° fondo o lotto.

3° Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire cinque.

4° I fondi saranno venduti a corpo e non a misura, con tutti i diritti e con tutte le servitù si attive che passive ai medesimi inerenti, e come furono fino ad ora posseduti dal debitore.

5° Il compratore entrerà in possesso del fondo o fondi a sue spese dal giorno in cui la vendita sarà divenuta definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite con obbligo di pagare i pesi e le contribuzioni d'ogni genere.

6° Pagherà il prezzo e gl'interessi a chi e come sarà dal tribunale ordinato, ed in moneta avente corso legale.

7° Dovrà mantenere le locazioni in corso a mente degli articoli 1597 e 1598 Codice civile, e 687 Codice di procedura civile.

8° Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione della sentenza medesima, a termini del disposto nell'art. 684 Codice di procedura civile.

9° Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo dell'espropriazione forzata, e del Codice di procedura civile sotto quello della esecuzione immobiliare; con avvertenza che il compratore, il quale non ottempererà alle dette condizioni e disposizioni di legge, sarà soggetto alla rivendita del fondo o fondi a suo rischio e spese giusta il disposto nello articolo 689 del Codice di procedura civile; ed

Avverte

Che qualunque offerente all'incanto deve aver già depositato in denaro nella cancelleria di questo tribunale l'importare delle spese dell'incanto stesso, della vendita e relativa trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire 150 per il 1° lotto; di lire 100 per il 2° lotto; di lire 60 per il 3°; di lire 60 per il 4°; di lire 50 per il 5°; di lire 200 per il 6°; di lire 50 per il 7° lotto;

Che deve inoltre avervi depositato in denaro o in rendite sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate a norma dell'articolo 330 del Codice di procedura civile, il decimo del prezzo dell'incanto stesso; e finalmente,

Che colla mentovata sentenza del 9 settembre 1876 si ordinava ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando, agli effetti del successivo giudizio di graduazione, pel prezzo pel quale saranno venduti gli stabili, alle di cui relative operazioni veniva delegato il signor giudice Giuseppe Pasetti.

Viterbo, li 17 febbraio 1877. — Il cancelliere firmato Ravignani.

Registrato da me cancelliere il 17 febbraio 1877 con marca da lire 1 20. Firmato: Ravignani cancelliere.

La presente copia spedita a richiesta dal procuratore signor Borgassi è conforme all'originale come sopra registrato.

Viterbo, 17 febbraio 1877. — Il vicecancelliere: Del Giudice.

Per copia conforme,

1138 Carlo Borgassi proc.

CAMERANO NATALE, gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.